

TORNATA DELL'8 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS.

SOMMARIO. Omaggi — Seguito della discussione del disegno di legge per l'istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari — Emendamento del deputato Garau all'articolo 9, oppugnato dal ministro per l'istruzione pubblica e dal deputato Michelini G. B., e sotto-emendato dal deputato Ameglio — È rigettato — Emendamento del deputato Crotti, combattuto dal deputato Demaria relatore, e dal ministro, e rigettato — Obbiezioni del deputato Menabrea e spiegazioni del relatore e del ministro — Emendamento del deputato Negroni — Osservazioni del ministro suddetto e dei deputati Michelini G. B., Valerio, Alfieri, Leardi e Spinola D. — L'emendamento è rigettato e si approva la prima parte dell'articolo 9 — Opposizioni del ministro all'emendamento della Giunta alla seconda parte — Parlano i deputati Demaria relatore, Genina e Loi — Si approva l'articolo emendato dal ministro — Emendamento del deputato Valerio all'articolo 10 — Osservazioni del ministro e sua modificazione — Parlano i deputati Michelini G. B., Boggio, Vallauri, Demaria relatore — L'articolo 10 è approvato e l'aggiunta è rigettata — Aggiunta del deputato Valerio all'articolo 11, combattuta dal deputato Boggio e dal ministro, e ritirata — L'articolo è approvato — Proposizioni soppressive dell'articolo 12 dei deputati Cotta-Ramusino e Garau — Osservazioni dei deputati Demaria relatore, Michelini G. B., Boggio e Cavour G. — Sono soppressi i tre primi capoversi — Si rinvia per il quarto.

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

GRIXONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze invia alla Camera 200 esemplari della statistica intorno al movimento commerciale del 1856.

Saranno distribuiti ai signori deputati.

Il sindaco di San Pier d'Arena fa omaggio alla Camera di 200 esemplari della seduta di quel Consiglio comunale relativa alla ferrovia a cavalli di quel comune.

Anche questi saranno distribuiti ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione del progetto di legge relativo alla istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.

La discussione è rimasta all'articolo 9, così concepito:

« Ogni provincia stanziava annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidi ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti

maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene.

« Tali sussidi non possono essere minori di lire 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 30 mila abitanti. »

Avendo il deputato Valerio rimandato il suo emendamento all'articolo 14, rimarrebbe ora soltanto la proposta Garau, senonchè venne presentata al banco della Presidenza una nuova proposta del deputato Crotti, della quale darò lettura.

Essa consiste nell'aggiungere dopo le parole dell'articolo 9: « ogni provincia, » queste altre: « qualora la sua situazione finanziaria non vi si opponga assolutamente; » il resto come nell'articolo.

Credo di dover far precedere la discussione di questo emendamento, come quello che si riferisce al primo paragrafo dell'articolo.

Domando all'onorevole Crotti se intende sviluppare la sua proposta.

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Non essendo presente il deputato Crotti, aprirò la discussione sull'emendamento Garau.

Il proponente ha la parola per svilupparlo.

GARAU. La legge in discussione stabilisce, per così dire, un consulto tra lo Stato, le provincie ed i comuni per il mantenimento delle scuole normali. Pone a carico dello Stato il mantenimento dei maestri, a carico delle provincie la spesa dei sussidi da darsi agli allievi maestri, a carico dei comuni i locali.

La distribuzione sembrerebbe giusta se tutte le provincie fossero egualmente distanti, o almeno con poca differenza distassero dai luoghi ove esistono queste scuole; ma quando, per ragioni d'economia, non s'intendono costituire che due sole scuole in Sardegna, si pone necessariamente qualche provincia dell'isola in condizione di distare duecento o circa chilometri dalla scuola normale. In conseguenza ad esse sarebbe addossato un sussidio proporzionale, secondo la proposta della Commissione, molto maggiore che per le altre provincie dello Stato.

Ora questo non mi pare giusto, e tanto meno, inquantochè queste provincie della Sardegna sono appunto le più povere dello Stato e quelle che abbisognano di maggiori sussidi nell'istruzione.

Io comprenderei che la legge accordasse dei favori, accordasse larghezza di sussidi alle provincie più povere e più bisognose; ma che invece ponga le medesime in una condizione inferiore a tutte le altre, questo mi pare affatto intollerabile.

È ben vero che si suol dire che nel mondo chi più ha, più toglie: ma mi pare che questo principio non sia giusto, e che anzitutto consigli ad aiutare maggiormente quelle provincie che hanno più grandi bisogni. Così dispone infatti anche la legge dei sussidi alle scuole elementari, la quale appunto destina sussidi maggiori a quei comuni, i quali sono di più ristretta finanza.

Propongo pertanto che per quelle provincie della Sardegna, che distano circa 200 chilometri da queste scuole normali, sia da assegnarsi a carico dello Stato un aumento di un terzo dello stesso sussidio.

Il mio emendamento non dimanda al bilancio dello Stato che lire 750 annue. Mi pare che quando si può dare giustizia a così buon mercato, quando con sì tenue sacrificio si può pareggiare la condizione di tutte le provincie, la Camera non vorrà rifiutarla.

Da tutte le parti della Camera si è riconosciuto che la condizione della Sardegna in questa legge era fatta alquanto inferiore a quella delle parti continentali dello Stato. Infatti chi propose si stabilissero quattro scuole nell'isola, chi voleva lasciare questa facoltà al ministro; vi fu pure chi propose che si desse un maggiore sussidio alle scuole elementari della Sardegna; insomma tutti parvero riconoscere che in questa legge la condizione di alcune provincie dell'isola era assai cattiva.

Chieggo pertanto che, giacchè sono stati rifiutati tutti gli altri emendamenti che conducevano a porre in una posizione migliore la Sardegna, almeno si accetti questo, il quale per la sua tenuità certamente impone un sacrificio leggerissimo alle finanze.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Faccio osservare all'onorevole preopinante che il Governo e le Camere non mancarono mai di venire in sussidio alla Sardegna, specialmente per quanto riguarda le scuole elementari. Se egli volesse esaminare le quote

di sussidio accordate a quelle provincie sui fondi stanziati appositamente in bilancio, se ne persuaderebbe molto facilmente. E così pure si è fatto per le scuole magistrali.

Nel bilancio dell'istruzione pubblica è stanziata una somma, credo di lire 9000, la quale è spesa particolarmente per sussidiare tali scuole in Sardegna. Tutti gli anni si accordano sussidi a quelle provincie le quali hanno già presa l'iniziativa di stabilire alcuna di siffatte scuole. Quello che si è fatto per il passato non vi è ragione alcuna perchè non si debba continuare, e può essere tranquillo l'onorevole preopinante, che qualunque ministro dell'istruzione pubblica desidererà sempre di promuovere l'istruzione in quelle parti dello Stato dove essa è più arretrata, onde portare le provincie della Sardegna a livello di quelle di terraferma.

Qualora per conseguenza succedesse che alcuni di questi allievi, i quali sarebbero meritevoli di godere di una pensione a carico delle provincie, pella troppa distanza dovessero sopportare delle spese eccedenti i propri mezzi in modo da essere quasi impossibilitati di approfittare del favore ottenuto di un posto gratuito alle scuole normali, non si mancherebbe di venir loro in sussidio. E questo è perfettamente nella facoltà del potere esecutivo, il quale d'altronde ne ha anche la responsabilità.

Ma voler stabilire un'eccezione nella legge, motivata unicamente sulla considerazione che alcune delle provincie della Sardegna si troverebbero troppo distanti da quelle scuole normali, mi sembra che sarebbe introdurre un principio di disuguaglianza che sarebbe forse veduto di mal occhio dalle altre provincie, poichè la considerazione che egli adduce della distanza, potrebbe forse essere addotta anche a riguardo di altre provincie, quantunque siffatta considerazione debba ancora andare soggetta a disposizioni che non si conoscono, poichè non si conosce ancora dove saranno stabilite queste scuole normali, e per conseguenza non si può dire se ci saranno provincie che rimangano distanti 200 o 300 chilometri da questi luoghi dove le scuole saranno stabilite.

Credo perciò che l'onorevole proponente conseguirebbe effettivamente il suo scopo in un modo assai più congruo qualora prescindesse da questo suo emendamento, confidando che gli stessi riguardi che si sono avuti per lo passato alla Sardegna, per quanto spetta specialmente all'istruzione elementare, sia delle scuole comunali che delle scuole magistrali, continueranno ad aversi per l'avvenire.

Nei primordi di questa discussione ho già osservato che la Sardegna si trova in condizioni eccezionali; per conseguenza, particolarmente in questa parte dello Stato, occorrerà ancora di accordare frequentemente lo stabilimento di scuole magistrali annuali ora in un capoluogo, ora in un altro delle varie provincie. Queste scuole magistrali poi che si stabilirebbero quando in questo e quando in quell'altro capoluogo di provincia, in parte verrebbero ancora sussidiate dal Governo, come lo furono pel passato; e per tal modo la Sardegna

otterrebbe, con facilità maggiore, di avere dei maestri sufficientemente abili per quelle popolazioni. Imperciocchè non si può sicuramente applicare in tutta la sua estensione alla Sardegna la stessa istruzione che si dà in terraferma. Essendo quella parte dello Stato, come pur troppo nessuno lo può contestare, più arretrata nell'istruzione che non qualsivoglia altra, ed essendovi anche maggiori difficoltà per fare accettare maestri dai comuni, naturalmente bisogna avere maggior riguardo a queste circostanze, e somministrare loro maestri che possano abilitarsi in più breve tempo ed anche contentarsi di quello stipendio piuttosto tenue che attualmente i comuni della Sardegna possono o vogliono solamente corrispondere. Quindi mi pare che queste osservazioni dovrebbero persuadere l'onorevole preopinante a prescindere dall'introdurre nella legge un emendamento che costituirebbe una eccezione in favore della Sardegna, ledente, in certo modo, le altre provincie dello Stato, perchè parrebbe che si voglia in questa legge fare a questa parte dello Stato un favore particolare.

GARAU. Io non ho mai negato che i sussidi che si davano alle provincie povere per le scuole elementari e magistrali non fossero egualmente dati pel passato alla Sardegna; io domandava soltanto che quella giustizia che le si rendeva in quella parte, la si facesse anche in questa. Qui si tratta di stabilire scuole normali a conto del Governo, le quali sostanzialmente meritano più confidenza delle scuole provinciali che ebbero luogo fin qui; in conseguenza, se la Sardegna fu sussidiata per le scuole provinciali elementari in proporzione colle altre provincie, non vedo perchè la non si debba anche sussidiare per questa scuola normale centrale che occorrerà. Anzi, appunto perchè ciò si fece per le altre parti dell'istruzione, ragion vuole che si faccia anche per questa. Ma si dice che ci sono altre provincie dello Stato le quali sono nella stessa situazione. Ebbene, la giustizia che io domando per la Sardegna, si faccia anche per le altre provincie dello Stato, ed io penso, che questa sia una ragione di più per accettare il mio emendamento, perchè se l'ingiustizia non colpisce solamente la Sardegna ma anche le altre provincie, ragion vuole che questo emendamento debba estendersi anche ad esse.

Ma si dice che questa sarebbe una parzialità verso alcune provincie. No, o signori, non sarebbe una parzialità, ma anzi è il vero modo di usare eguale trattamento con tutte le provincie, perchè l'eguaglianza deve essere in proporzione delle circostanze locali di ciascuna provincia, non deve intendersi un'eguaglianza matematica pari per tutti, perchè allora questa eguaglianza finirebbe nell'ingiustizia.

Quando vi è una provincia più povera, se questa viene sussidiata maggiormente, essa viene sostanzialmente a mettersi in posizione eguale a quelle delle altre provincie, non in una condizione migliore, poichè non vi è alcun privilegio; il privilegio sta nell'accordare di più, ma non una cosa che la metta al livello delle altre.

Si osserva che il Ministero potrà anche dare dei sus-

sidi a quegli allievi maestri, i quali per ristrettezza di mezzi e per ristrettezza del bilancio provinciale non si trovino in tale circostanza da andare alla scuola centrale. Ma io ripeto: se il Ministero riconosce giusto, quando questi allievi si trovino in tale circostanza, di sussidiarli, perchè non vuole che questi sussidi si stabiliscano nella legge? Non mi pare che questa aggiunta modificasse in modo poi così grave l'economia della legge da disfarne affatto il concetto; anzi, a mio senso, lo compierebbe, poichè il suo concetto è quello di fare che i maestri elementari si abbiano egualmente buoni per tutte le parti dello Stato.

Mantengo pertanto il mio emendamento, e, comunque io abbia grande confidenza nelle buone intenzioni del Governo per la Sardegna, credo sempre di fare meglio l'utilità del mio paese promovendo che quelle disposizioni che interessano la Sardegna sieno stabilite in una legge, e non lasciarle all'arbitrio di un ministro, il quale può cambiare molte volte d'opinione, o di avere un successore il quale non si trovi in eguale buona disposizione.

AMEGLIO. Io appoggio la proposta dell'onorevole Garau, perchè la trovo giusta e conveniente.

Ma gli stessi motivi di convenienza e di giustizia, che mi fanno appoggiare la proposta dell'onorevole Garau, mi pare che militano pure per la Liguria, posta anche essa in condizioni eccezionali; epperò io invocherei per essa dalla benevolenza della Camera un eguale trattamento.

A tutta la Liguria, del pari che alla Sardegna, venne assegnata una sola delle sei scuole normali che si vogliono istituire coll'attuale progetto di legge. Ora tutti sanno essere la Liguria di una estensione non indifferente e le distanze assai considerevoli.

La Liguria, salvo il piccolo tratto da Genova a Voltri, non conosce strade ferrate. Mentre si lavora e si spende largamente per dotare tutte le parti dello Stato di una ferrovia, la sola Liguria langue nello stato primitivo.

Egli è vero che l'anno scorso veniva votata una legge la quale fece balenare agli occhi dei Liguri la speranza di una ferrovia; ma per circostanze, di cui ora non è il caso di discorrere, questa legge rimase sgraziatamente lettera morta e chi sa fino a quando lo resterà.

Ma che vado parlando di strade ferrate? La stessa strada nazionale trovata in uno stato che lascia molto a desiderare. Per poco che piova non si può viaggiare per la stessa, attesa la mancanza di ponti e l'ingrossare dei torrenti. Che più? Vi sono molte provincie liguri che mancano affatto di comunicazioni interne. Vi sono dei comuni i cui abitanti sono obbligati a fare un tragitto di dieci e più ore per alpestri dirupi e per sentieri impaticabili onde portarsi al capoluogo e mettersi sulla strada nazionale.

Ed in tali condizioni crederete, o signori, di avere provvisto ai bisogni dell'istruzione elementare nella Liguria con averle semplicemente assegnata una delle scuole normali che avete stabilite colla legge presente?

Se queste condizioni anormali non si modificano o se non vi si rimedia in qualche altra maniera, siate persuasi che, ad eccezione delle località in cui sarà stabilita la scuola suddetta, pochi saranno gli allievi che vi accorreranno; siate persuasi che il sussidio di lire 250 sarà riconosciuto insufficientissimo, e che così la legge attuale per una parte importante dello Stato avrà fallito al suo scopo, qual è quello di formare abili maestri elementari, giusta i bisogni delle varie provincie; e notate, o signori, che è nella Liguria appunto ove questo bisogno si fa maggiormente sentire.

Unendomi quindi alla proposta Garau ed emendando la stessa, io proporrei che dopo le parole *dell'isola di Sardegna* venissero aggiunte quelle *e della Liguria*, e che i 100 chilometri di distanza venissero ridotti a soli 70.

PRESIDENTE. Il deputato Garau aderisce alla nuova modificazione del suo emendamento nel senso che si estenda anche alle provincie liguri e che la distanza venga portata a soli 70 chilometri?

GARAU. Io aderisco ad estenderlo non solo alle provincie liguri, ma a tutte le provincie dello Stato che si troveranno nelle condizioni da me indicate. La giustizia che si rende alla Sardegna, si renderebbe anche a tutte le altre provincie dello Stato che si trovano in simili condizioni.

Quanto alla distanza poi, io credo che non convenga di restringerla, perchè la Camera potrebbe trovar difficoltà nell'ammetterla, in vista del troppo aggravio che ne ridonderebbe alle oberate finanze dello Stato, mentre, lasciando la distanza fissata a 100 chilometri, sostanzialmente non possono essere che 4 o 5 provincie quelle che ne possono godere.

Io spero pertanto, quando la giustizia si può fare così a buon mercato, che la Camera non avrà difficoltà a consentirla in questo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Garau sarebbe dunque così modificato dal deputato Ameglio:

« Per gli allievi delle provincie distanti 70 o più chilometri dalla scuola magistrale, il sussidio sarà aumentato di un terzo a carico dello Stato. »

Il deputato Garau propone che si dica 100 chilometri invece di 70.

MICHELINI G. B. La giustizia vuole che i pesi ed i vantaggi siano egualmente distribuiti fra tutte le parti dello Stato. Quindi in una legge d'interesse generale, come è questa, non si dovrebbero mai nominare le parti, onde lo Stato è composto. Che se la Sardegna trovasi nell'istruzione elementare più addietro del continente, la colpa è, se si vuole, del Governo assoluto; ma io osservo che esso, per la malefica gesuitica influenza, avversava l'istruzione popolare non solamente nell'isola, ma ancora nel continente. I progressi quivi fatti dall'istruzione del popolo sono dovuti non all'azione del Governo, ma a quella dei privati, i quali, a vece d'appoggio ed aiuto, trovavano ostacoli in coloro che dirigevano la cosa pubblica. Ed è un peccato che i Sardi ricchi ed illuminati non siansi anche essi adoperati a fondare asili infantili, istituire scuole pel popolo, dif-

fondere in una parola e migliorare l'insegnamento elementare.

Quanto alla difficoltà di trasporto, oltre alla strada che congiunge le due estremità dell'isola costruita sotto il Governo assoluto, è noto quali pesi si sono imposti all'erario nazionale del 1848 in poi per migliorare i mezzi di comunicazione della Sardegna.

Per questi motivi io non approvo nessun speciale favore a pro di quell'isola, nè di altra parte dello Stato.

Ma ora, dopo che un deputato della Liguria ha reclamati gli stessi vantaggi per quella parte dello Stato, il deputato Garau avendo modificato il suo emendamento, estendendo a tutto lo Stato il beneficio che dapprima egli invocava per la sola Sardegna, cade l'obiezione fondata sull'ingiustizia. Se non che sorge un'altra obiezione non meno potente, ed è il riguardo che si deve ai contribuenti, di cui non vuolsi aggravare la condizione di già molto misera, senza evidente necessità. Ora il principale, l'essenziale vantaggio che si deve fare all'istruzione consiste nella gratuità di essa. Ammetto che si dia l'insegnamento senza compenso, ma che si paghino ancora coloro che lo ricevono è cosa che può avere luogo alcune rare volte ed in modo eccezionale, ma che non deve praticarsi abitualmente. Questo vantaggio che si propone per le scuole normali non si fa per nessun altro ramo del pubblico insegnamento.

Quindi mi oppongo all'emendamento Garau, anche dopo che è stato da lui modificato.

GARAU. A me non pare debba far meraviglia all'onorevole Michelini perchè in questa circostanza, oltre alla gratuità dell'insegnamento, si dia ancora un sussidio agli allievi maestri. Questo, egli dice, non si fa in nessun'altra carriera. Ma, io domando al deputato Michelini: avvi forse altra carriera il cui punto culminante sia segnato da 800 lire? Quando egli dimostri che vi sono altre carriere letterarie altrettanto disperate io dirò allora che, se si vogliono allievi per le medesime, bisognerà bene venire ad altri aiuti che non sono quelli delle scuole gratuite.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.

L'onorevole Garau vorrebbe che si emendasse un inconveniente, il quale nasce da una condizione tutt'affatto naturale, cioè da un errore geografico in certo modo; vale a dire, vorrebbe che le provincie, le quali sono più distanti da queste scuole, godessero il beneficio d'un sussidio dal Governo, in aumento dei sussidi che le stesse provincie darebbero agli allievi a posto gratuito, onde compensare le spese di viaggio. Ma questo principio, qualora fosse ammesso, bisognerebbe estenderlo anche a tutti gli altri servizi. Non v'ha dubbio che succede, ad esempio, che un tribunale di prima istanza, o una Corte di appello, o un collegio non si trovino a una distanza eguale da tutti i punti del circondario dipendente da questi servizi amministrativi o giudiziari, e il Governo commette forse una ingiustizia non potendo portare alla stessa comodità degli abitanti di tutta quella regione questi servizi pubblici? Nessuno certamente potrà sostenere una simile tesi.

Lo stesso inconveniente si manifesterebbe per queste scuole, colla differenza che è assai più lieve; giacchè, come ottimamente osservava l'onorevole Michelini, tutto l'insegnamento, per quanto riguarda il personale, è già a carico del Governo; e inoltre questi allievi a posto gratuito ricevono già un sussidio dalle provincie, onde a loro carico non sarebbero al più che le spese di viaggio, le quali certamente non possono a qualunque distanza essere di grave momento.

Io non credo conveniente che s'introduca una massima, la quale, per le sue conseguenze, potrebbe divenir gravosissima alle finanze dello Stato, mentre non è punto fondata in giustizia.

L'onorevole preopinante parte dal supposto che la giustizia richieda questa disposizione; ma io non vedo che si possa imporre al Governo di emendare tutti i vizi e gl'inconvenienti che nascono dalla condizione topografica, di cui non credo si possa accagionare il Governo. Nè sarebbe nell'interesse generale dello Stato che il Governo fosse tenuto a rimediare a questi inconvenienti topografici; primieramente, perchè questa massima non si potrebbe applicare in tutti i casi, e in secondo luogo, perchè oneri gravissimi ne verrebbero al Governo, che in ultima analisi ricadrebbero ancora a carico degli abitanti delle provincie.

Per conseguenza io credo che l'emendamento Garau non è fondato in giustizia, nè si potrebbe in ogni caso applicare senza produrre gravi inconvenienti per le conseguenze che può avere; e siccome egli persiste nel proporlo, io persisterò nel respingerlo.

Voci. Ai voti! ai voti!

GARAU. Non dirò che pochissime parole in risposta all'onorevole ministro.

Egli diceva che non tutti gl'inconvenienti locali si possono togliere, perchè del resto bisognerebbe mettere un tribunale in ciascun villaggio, perchè quelli che litigano potessero averlo tutti ad eguale distanza.

Io dico che ciò non si può fare sicuramente, e non si è mai fatto.

È impossibile togliere tutti gl'inconvenienti; ed io stesso riconobbi che ciò non si poteva, quando mi sono ristretto alle provincie distanti più di 100 chilometri; altrimenti avrei proposta una gradazione di sussidi, secondochè maggiore o minore era la distanza.

Se però le leggi non hanno tolti tutti gl'inconvenienti che derivano dalla situazione locale, e dalla maggiore distanza, hanno però sempre cercato di togliere i più gravi; tanto è vero che nelle provincie di Lanusei e di Tempio esistono due tribunali, sebbene pel numero della popolazione non dovessero esistere: ma si è avuto riguardo alla situazione locale di quei paesi, giacchè sarebbe stato rendere troppo gravosa la posizione di quegli abitanti, se fossero stati costretti a recarsi a Cagliari od a Sassari per aver giustizia.

Dunque io dico essere ammesso dalla nostra legislazione che le piccole distanze si trascurano, ma quando queste portano un divario notevole vi si pone rimedio.

Io dico che in Sardegna la distanza è notabilissima, le

difficoltà delle strade sono grandissime, e che a questo si debbe rimediare se si vuole che le provincie della Sardegna approfittino di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Garau.

(È rigettata.)

Ora pongo in discussione l'emendamento del deputato Crotti al primo capoverso.

Esso consiste nell'aggiungere, prima delle parole: *stanziata annualmente*, le seguenti: « qualora la sua situazione finanziaria non vi si opponga assolutamente. »

Do la parola al deputato Crotti per sviluppare il suo emendamento.

CROTTI. La situation financière de plusieurs provinces, déjà obligées de supporter de graves dépenses pour travaux de routes, de diguements et autres, étant déplorable, je crois qu'il ne faudrait pas que la loi imposât d'une manière absolue ce subside de 250 francs à un certain nombre d'élèves des deux sexes à envoyer à l'école magistrale.

Il faudrait laisser l'appréciation des besoins scolaires aux Conseils provinciaux, qui sont les juges naturels et les plus compétents de la situation des provinces. Le système constitutionnel, qui nous régit, paraît l'exiger. Et, en effet, refuser à ces Conseils provinciaux toute espèce d'ingérence, toute espèce de liberté à cet égard, ne serait pas leur montrer beaucoup de confiance.

Il peut, en effet, arriver plusieurs circonstances où les Conseils provinciaux ne croiront pas, en conscience, pouvoir adopter une dépense dont ils ne reconnaîtraient nullement la nécessité, et qui serait une charge de plus ajoutée à celles que supportent déjà les contribuables, et dont ils se plaignent hautement.

Nous n'aurons que douze écoles magistrales dans tout le royaume; ainsi il n'y a pas à craindre qu'elles ne soient pas suffisamment fréquentées. Un peu plus de véritable liberté pour l'administration provinciale, et un peu moins de despotisme légal seraient, à mon avis, des progrès réels dont tout le pays serait reconnaissant à la Chambre.

Je ne crois pas devoir donner un développement plus étendu à mon amendement parce que cette question est parfaitement connue de tout le monde, et je pense que la Chambre appréciera la convenance qu'il y a de donner à nos Conseils provinciaux la même marque de confiance dont ils ont déjà eu une preuve de la part de leurs électeurs.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Crotti sia appoggiato.

(È appoggiato.)

DEMARIA, relatore. L'emendamento dell'onorevole Crotti, sotto un'apparenza assai modesta, verrebbe a ledere profondamente l'economia della legge presente.

Questa nello stabilimento delle scuole normali impone all'erario nazionale nostro un peso, che forse non ha il simile in nessun altro paese; imperocchè, generalmente negli altri paesi lo Stato viene per massima parte in

sussidio delle provincie per istabilire queste scuole normali, ma non vi è luogo in cui gli stipendi del direttore e dei professori siano interamente a carico del medesimo. E perchè noi operiamo in modo assai più largo?

Non è soltanto perchè si voglia provvedere un certo numero di maestri corrispondenti al bisogno, ma perchè vogliamo ottenerne un numero notevole di buoni, i quali siano egualmente ripartiti in tutte le parti dello Stato.

Ora questo scopo mancherebbe affatto se si adottasse l'emendamento Crotti, anzi ne verrebbe che questi allievi buoni, che vogliamo distribuiti in egual proporzione in tutte le parti del territorio, mancherebbero appunto interamente in quelle provincie che più ne abbisognano, perchè le provincie, che ha in mira l'onorevole Crotti col suo emendamento, sono quelle appunto, nelle quali il difetto di buoni insegnanti elementari si fa maggiormente sentire per la tenuità degli stipendi che possono assegnare.

Se tali provincie sussidieranno due o tre allievi che diventino nelle nostre scuole normali ottimi insegnanti, questi preferiranno sempre di stabilirsi nelle provincie ove nacquero, perchè il vantaggio maggiore che avrebbero in altre verrebbe compensato dalle dolcezze del tetto domestico, dalla convivenza coi loro parenti che troveranno nella loro residenza anteriore.

L'adottare l'emendamento Crotti sarebbe lo stesso che pregiudicare fin d'ora l'articolo decimoquarto, nel quale si dice che il ministro potrà dar facoltà di stabilire scuole magistrali nelle varie provincie che ne mostreranno desiderio.

Che cosa faranno le provincie?

Dimostreranno che sono impotenti a dare questi sussidi per serbare il mezzo a stabilirsi delle scuole magistrali, le quali non daranno mai quegli ottimi istitutori che noi abbiamo in mira di formare, stabilendo le scuole magistrali. Altronde il peso che noi imponiamo alle provincie, massime adottando l'emendamento della Commissione, non è menomamente grave.

Le provincie alle quali accenna l'onorevole Crotti sono massimamente provincie di popolazione ristrettissima, nelle quali non ammettendo che un allievo su 30,000 abitanti, noi non imponremo che un peso di 250 o 500, o al massimo di 750 lire all'anno.

Ora, non pare che questo peso sia tale, se si ha riguardo alle altre spese cui provvede l'erario provinciale, che si debba temere che una provincia sia affatto impotente a sopportarlo. Inoltre, io ripeto ancora, le provincie che ha in mira l'onorevole Crotti non avranno che il peso di due o tutto al più di tre sussidi.

Quindi, siccome adottando il suo emendamento non si assicurerebbe alle scuole normali quel concorso equamente distribuito di allievi di tutte le provincie, che è necessario perchè in tutte vi siano ottimi maestri elementari; siccome non sgraverebbero le provincie di un onere cui esse siano impotenti a sopportare, e siccome si offenderebbe profondamente l'economia della legge, io credo che quando lo Stato fa sì grandi sacrifici per le scuole magistrali, possa il lieve peso qui imposto alle

provincie essere dalle medesime accettato, onde non manchino gli allievi a queste scuole.

Perciò, in nome della Commissione, mi oppongo a questo emendamento.

CROTTI. Je ne vois pas pourquoi les Conseils provinciaux ne partageraient pas l'opinion du plus grand nombre des membres de la Chambre et de monsieur le rapporteur de la Commission, sur la nécessité d'envoyer ces élèves aux écoles magistrales; je pense qu'ils la partageront; et si véritablement les circonstances financières de la province ne sont pas telles qu'on ne puisse pas ajouter la dépense de 1000 à 1500 francs, ils s'empres-seront de procurer cet avantage à leur province.

Je ne vois pas pourquoi on les empêcherait de décider cela eux-mêmes, pourquoi on leur ôterait la liberté, et même je dirai, le droit que la loi leur donne d'administrer la province; c'est une confiance que les électeurs leur donnent, et que la Chambre voudra leur donner aussi. En leur imposant de ne faire qu'enregistrer cette nouvelle dépense, on vient leur ôter la confiance à laquelle ils ont droit; ce que je ne saurais approuver.

Du reste, il peut très-bien arriver que dans une province des inondations ou autres désastres aient ravagé la propriété de sorte que l'on soit obligé de faire de telles dépenses que même un petit sacrifice de 1000 à 1500 francs pour 3 ou 4 ans ne puisse absolument pas se faire.

Je crois qu'il faut laisser au jugement des conseillers provinciaux ces circonstances diverses qu'on ne peut apprécier dans ce moment: en un mot, je demande pour les provinces un peu plus de liberté.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. I motivi addotti dall'onorevole Crotti in sostegno del suo emendamento mi pare che conducano ad altre conclusioni.

Egli proporrebbe che le provincie non fossero tenute a pagare questi sussidi quando si trovassero in condizioni finanziarie critiche tali per cui non potessero assolutamente accollarsi questa spesa.

Ma poi i motivi che addusse sarebbero in quella vece di lasciare facoltà alle provincie di dare o no i sussidi indipendentemente dallo stato finanziario, ma sulla considerazione della maggiore o minore utilità che presumono di ricavare da queste scuole. Le ragioni che addusse mi pare che erano tutte tendenti a provare questa cosa.

Ora, prescindendo da queste ragioni e stando unicamente al significato del suo emendamento, ho l'onore di osservare che l'importanza di questi sussidi consiste nella stabilità che si darebbe a queste scuole, stabilità la quale non si può ottenere quando non sia assicurato un numero sufficiente di allievi.

Ebbene, se noi lasciamo la facoltà ai Consigli provinciali, ora di concedere, ora di negare questi sussidi, ben si vede che la stessa instabilità, la quale può dominare in qualche Consiglio provinciale, si riverbererebbe sulla scuola normale.

Osservo all'onorevole preopinante che gli allievi a posto gratuito, i quali saranno scelti fra i migliori della provincia, al concorso certamente del Consiglio provinciale, saranno anche i migliori allievi della scuola normale; formeranno quel nucleo che manterrà principalmente la considerazione della scuola, che servirà di esempio a tutti gli altri allievi. Ed è cosa ammessa da tutti coloro che si sono occupati praticamente d'istruzione, che nei collegi dove vi è un convitto le scuole fioriscono sempre di più: perchè nel convitto gli allievi interni sono mantenuti con una disciplina costante, e sono meglio sopravvegliati, così che la loro condotta, anche nella scuola, è migliore di quella degli esterni, e ciò fa sì che anche gli esterni, dotati di buona indole, imitano l'esempio degli allievi interni e così è meglio mantenuta la disciplina con molto maggior profitto dell'intera scuola.

Egli è dunque della massima importanza, in una scuola in cui deve particolarmente predominare la disciplina ed il massimo ordine, di avere un certo numero di allievi che siano, per così dire, scelti fra gli altri onde servire di esempio a tutta la scuola. Per ottenere questo, bisogna che cotesto numero di allievi sia assicurato alle scuole, e non si può ciò ottenere se si lascia ai Consigli provinciali la facoltà di concedere o negare questi studi. D'altronde le spese dell'istruzione sono obbligatorie come lo sono tante altre spese le quali sono giudicate della massima importanza e di un interesse generale.

Io non credo che l'onorevole preopinante voglia spingere la libertà dei Consigli provinciali al punto di lasciare a loro arbitrio lo stanziamento di qualsiasi fondo che rifletta un servizio pubblico di utilità generale.

Una categoria di spese obbligatorie, tanto pei comuni quanto pelle provincie, ci avrà sempre ad essere tuttavolta che tali spese sono di una evidente utilità, di un interesse generale, e per le quali, attesa la destinazione che hanno, deve regnare un'inconcussa stabilità; giacchè non si può, senza sconvolgere un servizio pubblico, permettere che ora ci siano ed ora no. Se l'onorevole preopinante volesse lasciare la facoltà ai Consigli provinciali di stanziare o no questi fondi, per la stessa ragione dovrebbe lasciare la stessa facoltà di stanziare o no la parte di sussidio che danno ai collegi del capoluogo di provincia; come pure la parte dei sussidi che contribuiscono anche per gli altri istituti, per esempio quello per la scuola di veterinaria.

Egli saprà che anche per gli allievi di questa scuola le provincie sono obbligate a stanziare una pensione di 500 o di 600 lire.

Dunque bisognerebbe sconvolgere affatto il sistema attuale del concorso delle spese tra le provincie, lo Stato ed i comuni, e tutto ciò per ossequio ad un principio, certo lodevolissimo, di libertà locale, ma che deve anche essere temperato a seconda dei vari bisogni ed a seconda dei luoghi ove può portare frutti maggiori, e che non si potrebbe estendere laddove avrebbe per effetto di sconvolgere invece di coordinare.

In conseguenza non credo che si possa lasciare facoltà alle provincie di stanziare o no questi sussidi; tanto più, come diceva l'onorevole relatore, che tenue sarà questo sussidio, e non si può neppure supporre che nasca mai caso in cui la provincia non possa pagare questi lievi sussidi, giacchè una provincia avrà sempre in tutti i bilanci una parte di spese facoltative, le quali non possono aver luogo se non dopochè si è provveduto alle spese obbligatorie.

Quindi questo caso temuto dall'onorevole preopinante non potrà sorgere mai, salvo in qualche straordinaria calamità che non potrebbe entrare mai nelle previsioni del legislatore. Ma ai casi straordinari vi sono rimedi straordinari, sia coi sussidi che si darebbero alla provincia o al comune che si trovasse in tal condizione, sui fondi previsti già in bilancio a quest'uopo; sia provocando una disposizione di legge che venisse in loro soccorso. Dunque non è il caso per un pericolo possibile ed eccezionale di derogare ad una disposizione generale e necessaria in materia legislativa.

Io non saprei veramente poi come le provincie possano trovare gravoso questo sussidio, quando il Governo viene in loro aiuto con questa legge, esonerando le medesime da una parte considerevole delle spese per le scuole magistrali. Io ammetto che non tutte le provincie godranno egualmente di questo vantaggio, ma più o meno ne godranno tutte.

Dimodochè in complesso io credo d'aver già anche prima d'ora dimostrato che le provincie in media non hanno speso meno per le scuole magistrali negli anni addietro di 100,000 a 120,000 lire. Ora invece, ammettendo questi sussidi anche nella proporzione stabilita dal Governo, tutto al più verrebbero a pagare in complesso sopra 50 provincie che costituiscono lo Stato una somma di 50,000 lire, per modo che in complesso vi sarebbe sempre per le provincie un guadagno della metà della spesa che in media hanno sopportato e che continuerebbero a sopportare per l'avvenire.

L'onere dunque che loro s'impono è lieve e, in confronto della diminuzione di spese che consegue da questa legge a favore delle provincie, non v'ha dubbio alcuno che esse, invece d'aggravare i loro impegni, se ne troveranno sollevati in parte. Per conseguenza persisto perchè non venga accettato quest'emendamento.

DEMARIA, relatore. Farò ancora due brevi osservazioni in risposta all'onorevole Crotti. La prima è relativa alla spesa che importerà alle provincie l'applicazione di quest'articolo. Egli diceva che per queste provincie la spesa di mille o mille cinquecento lire all'anno sarà abbastanza importante da respingerla talvolta per impotenza. Osserverò che, perchè la spesa sia da 1000 a 1500 lire all'anno, è d'uopo che la provincia abbia una popolazione, secondo la Commissione, da 120 a 150 mila abitanti; ora, nessuna delle provincie le quali hanno una popolazione superiore ai 70 od 80 mila abitanti si troverà molto gravata dall'iscrivere annualmente nel suo bilancio 500 o 750 lire per sussidiare degli alunni alle scuole magistrali.

Diceva egli in secondo luogo: non v'ha da temere che le provincie si vogliano sottrarre a questa spesa così necessaria; lasciatele perciò in libertà di deliberarla. Ma il timore della Commissione è fondato sopra la considerazione che può veramente darsi che queste provincie si rifiutino ad una tale spesa. Difatti non abbiamo noi veduto nel triennio dacchè vi sono le scuole magistrali che su 50 provincie 13 non le ebbero mai nè maschili nè femminili malgrado il loro bisogno di maestri? Se non stanziarono mai fondi in proposito, stanzieranno poi fondi per fare delle sovvenzioni agli alunni delle scuole normali? Io credo appunto che nelle provincie, delle quali è troppo sollecito l'onorevole Crotti, sia necessario di stanziare i fondi per avere almeno alcuni maestri allievi delle scuole normali.

Queste provincie, come ho già osservato, non poterono ancora stabilire scuole magistrali per la loro povertà e devono provvedersi dei maestri indicati agli articoli 14 e 15, di quelli cioè che, facendo i loro studi privatamente, non subiranno un esame per avere il brevetto di capacità, e di quelli che, a mente dell'articolo 16, si presenteranno ad un esame nel capoluogo di provincia per poter insegnare nei villaggi dove lo stipendio è inferiore a trecento lire.

Ora, per formare questi maestri sarà utilissimo che vi siano degli allievi delle scuole normali, i quali ottimamente potranno insegnare e preparare all'esame, sia quelli che volessero prendere il brevetto di capacità nelle scuole normali, sia quelli che, contenti di fare il maestro nei villaggi in cui non si danno che trecento lire di stipendio, dovranno subire l'esame nel capoluogo della provincia, a termini dell'articolo 16.

Se gli aspiranti maestri di queste provincie meschine non avranno altra sorgente d'istruzione, troveranno almeno presso gli allievi delle scuole normali dello Stato scuole magistrali private, secondarie, che loro procureranno gran giovamento.

E già lo procurarono in altri paesi, imperocchè nella Prussia, paese il più fiorente in fatto d'istruzione primaria, i villaggi i più poveri, e simili a quelli cui accenna l'onorevole Crotti, sono provveduti di maestri formati in scuole magistrali private, tenute dagli ottimi allievi delle scuole magistrali dello Stato.

Vede adunque l'onorevole conte che è anzi indispensabile per queste provincie l'averne alcuni ottimi allievi delle scuole magistrali.

Persisto quindi nel pregare la Camera di non accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Crotti, il quale consiste nell'aggiungere, prima delle parole *stanziata annualmente*, le seguenti: « qualora la sua situazione finanziaria non vi si opponga assolutamente. »

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 9 per metterlo ai voti...

MENABREA. Je demanderais quelques explications sur les termes de l'article 9, qui ne me paraissent pas parfaitement explicites. Il est dit dans cet article:

« Ogni provincia stanziata annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidi agli aspiranti maestri ed alle aspiranti maestre nella scuola normale del proprio circondario. »

Mais il n'est pas dit que ce subside annuel de 250 francs soit destiné aux aspirants maitres de la province qui fournit le subside. Cela étant, il peut arriver qu'une province ne soit pas à même de fournir des élèves à l'école normale; et dans ce cas, cette province, quoiqu'elle n'envoie aucun élève, serait-elle également obligée de fournir la somme de 250 francs indiquée par cet article?

Je demande à monsieur le rapporteur quelques explications à ce sujet; à défaut je serais dans le cas de proposer un amendement.

DEMARIA, relatore. Noterò all'onorevole Menabrea che la Commissione ha emendato l'articolo del Ministero appunto per rimuovere il dubbio sollevatosi nell'animo suo.

La Commissione ha detto:

« Ogni provincia stanziata annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidi ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene. »

Quel *suoi* e *sue* furono appunto adottati dalla Commissione perchè sia inteso che il sussidio deve essere circoscritto agli allievi delle provincie che lo stanziavano.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Parmi che si voglia circoscrivere un po' troppo la facoltà delle provincie. Si vuol mettere un vincolo molto stretto ai Consigli provinciali, per cui, qualora non avessero allievi appartenenti alla propria provincia, cioè nati e domiciliati in essa, non possano dare il sussidio ad altri colle condizioni che essi crederanno di imporre, di dover fare scuola nella provincia.

Io non so comprendere come, da una parte, si tema di mettere troppi ceppi ai Consigli provinciali e, dall'altra poi, si vogliono talmente limitare le loro facoltà da impedire fino che in caso di bisogno, qualora mai non avessero (il che mi pare ben difficile che possa succedere) allievi della propria provincia, in questo caso appunto, perchè si troverebbero nella difficoltà di procurarsi allievi maestri, non possano prenderli da un'altra provincia. Io non credo che ciò sia di alcun inconveniente; anzi mi sembra che è maggiormente necessario che una provincia, quando non ha allievi propri, possa prenderne da un'altra provincia.

PRESIDENTE. Il deputato Menabrea ha la parola.

MENABREA. Il me semble, messieurs, que la rédaction qui a été proposée par la Commission, et dont monsieur le rapporteur vient de nous donner l'explication, répond parfaitement aux objections qui sont faites par monsieur le ministre. En effet, la rédaction de la Commission dit:

« Ogni provincia stanziata annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidi ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti

maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene. »

Mais cela ne veut pas dire que *gli aspiranti maestri e maestre* doivent être nés dans la province même.

Il pourrait fort bien se faire que les provinces, n'ayant pas d'élèves à envoyer dans leur propre circonscription, désignassent d'autres individus appartenant à d'autres provinces.

L'essentiel est donc de conserver aux provinces le droit de donner un subside aux élèves qu'elles choisissent, et non pas de les obliger seulement à verser ce subside dans une caisse générale, et dont il serait disposé ensuite sans avoir consulté préalablement la province qui le paye.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Se il Ministero accetta la redazione della Commissione, io non ho alcuna osservazione a sottoporre alla Camera. Il mio intendimento era di respingere le parole del signor ministro, il quale, dopo aver contestata ogni libertà ai comuni ed alle provincie sul punto di poter accettare o respingere una spesa che si viene ad aggiungere al loro bilancio, ora che le provincie potrebbero esimersi da questa spesa, egli, sotto pretesto di dar loro una libertà, vorrebbe costringerle ad accettarla.

Fatta questa osservazione, se la Camera vuole andare ai voti sull'articolo della Commissione, io non ho più nulla da aggiungere.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.

È inesatto il dire che io abbia negata in ogni cosa la libertà alle provincie.

ALFIERI. Intendo in questa legge.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.

So invece di avere sostenuta questa libertà ben prima che abbia potuto ciò fare l'onorevole preopinante, ma sempre in tali limiti, che da essa non abbiano a soffrirne gl'interessi generali dello Stato.

È su questo terreno io accetto, quando occorra, la discussione, sempre essendo fedele al mio principio, che i comuni e le provincie debbono avere la più ampia libertà quando si tratta di interessi loro locali, e che invece, quando sono implicati gli interessi generali dello Stato, questa libertà debba essere temperata.

Del resto io non ho più nulla ad aggiungere, giacchè non si può intendere diversamente il significato di quest'articolo; cioè a dire che sono sempre le provincie, le quali designeranno questi sussidi, e che non sono obbligate di versare nell'erario dello Stato questi sussidi, perchè lo Stato li impartisca a chi crede.

Diffatti questo emerge già evidentemente dall'articolo 12, dove si dice che nei casi d'inadempimento di quest'obbligo, che è quello di insegnare per dieci anni, dovrà l'allievo restituire alle provincie l'importare dei sussidi ricevuti. Quindi è evidente che la provincia è quella la quale deve distribuire questi sussidi, e deve distribuirli ad allievi i quali particolarmente ad essa appartengano e siano da essa prescelti.

Laonde nemmeno per questa parte io non posso ac-

ettare l'appunto fattomi dall'onorevole Alfieri, cioè che io voglia sostenere che le provincie debbano versare questi sussidi nelle casse del Governo, acciocchè il Governo ne faccia quell'uso che crede.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la redazione della Commissione ?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Per la prima parte l'accetto.

NEGRONI. Noi discutiamo qui una legge di pubblica istruzione, non una legge d'amministrazione provinciale e divisionale; credo adunque conveniente che i termini di questo progetto di legge siano posti in correlazione colla legislazione che attualmente abbiamo intorno alla provinciale amministrazione.

Se la memoria non m'inganna, colla legge del 31 dicembre 1842 le provincie cessarono di avere un'esistenza propria, cessarono di essere corpi morali dotati di propria e civile personalità.

Proporrei dunque, per non pregiudicare una questione gravissima, che laddove l'articolo 9 dice *ogni provincia*, si sostituisca *ogni divisione amministrativa*.

Quando verrà in discussione la gravissima controversia della conservazione o non conservazione delle divisioni, del ristabilimento o non ristabilimento delle provincie, questa controversia verrà ampiamente discussa. Intanto, a mio credere, non deve essere pregiudicata.

Credo poi che il mio temperamento abbia per sè un'altra ragione di grande peso.

Egregiamente diceva il signor ministro della pubblica istruzione, essere buona condizione di ogni insegnamento, che laddove l'insegnamento si comparte, quivi sia un convitto in cui gli alunni facciano vita comune, e siano sottoposti a certe determinate discipline.

Questo giova mirabilmente sia al buon andamento degli studi, sia ad eccitare e a mantenere viva l'emulazione.

Se adunque alla parola *provincia* si sostituisse *divisione amministrativa*, avremmo un mezzo più facile e più sicuro per istituire questi convitti. E all'articolo 11 essendo sancito che « gli alunni e le alunne provveduti di sussidio della provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale, » io credo che molto più facilmente potremo ottenere questo intento se faremo convitti divisionali, e forse anche convitti composti di allievi di più divisioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze.

Ben disse l'onorevole preopinante che, secondo la legge sull'amministrazione comunale e provinciale, non vi esiste un bilancio provinciale, ma uno divisionale. Questo legalmente è giusto; però avverto che esistono bensì delle spese speciali delle provincie. Ed a quest'oggetto nel bilancio divisionale è inserito a parte il bilancio delle spese proprie di ciascuna provincia. Dimodochè nulla osta che, dichiarando questa spesa obbligatoria, si dica che essa verrà inserita nel bilancio della provincia.

In questo modo si stabilisce più chiaramente che la

spesa deve cadere a carico di ogni provincia e non di ogni divisione; tanto più che non sappiamo ancora se il riparto di queste scuole corrisponderà precisamente al riparto divisionale; chè potrà benissimo darsi che alcun circondario di queste scuole sia costituito di diverse divisioni non intere. Onde ben si vede che, anche in questo caso, non è possibile che la divisione sopporti integralmente la spesa che dovrebbe essere solamente pagata da alcune delle sue provincie. È ben vero che l'altra parte dovrebbe pur tuttavia essere pagata a beneficio di altre scuole normali, ma non si verrebbe ad ottenere l'intento del preopinante, il quale sarebbe di far in certo modo coincidere le divisioni delle scuole normali colle divisioni amministrative.

Questo scopo non si potrebbe per certo ottenere senza che fin d'ora fosse, per così dire, o espresso o inteso per convenzione verbale alla Camera che in ogni capoluogo di divisione vi debba essere una scuola normale. Ma a questo non potrei aderire, perchè tali scuole saranno stabilite secondo certi interessi, i quali bisogna ben ponderare prima di determinare la circoscrizione di esse.

Quindi, quantunque io non vegga un ostacolo assoluto nell'emendamento proposto dal preopinante, trovo che, come è espresso, l'articolo del Ministero meglio corrisponde alla natura di questa spesa ed allo scopo che ci proponiamo.

PRESIDENTE. Il deputato Negrone persiste nel suo emendamento?

NEGRONE. Sì, persisto.

PRESIDENTE. Allora domanderò se è appoggiata la proposta fatta dal deputato Negrone, la quale consiste nel sostituire le parole *divisione amministrativa* a quella di *provincia*.

(È appoggiata.)

Do la parola al deputato Michelini G. B.

MICHELINI G. B. Malgrado le cose dette dal signor ministro, io trovo ragionevole l'emendamento proposto dal deputato Negrone, in quanto che, secondo la legge che dà norma all'amministrazione provinciale, la provincia non ha esistenza propria; tutto si concentra nel bilancio divisionale.

Io trovo ancora ragionevole l'emendamento Negrone perchè, siccome vi sono quattro o cinque provincie la cui popolazione oltrepassa bensì i ventimila abitanti, ma non giunge ai trentamila, così, secondo il progetto della Commissione, a quelle provincie non si estenderebbe l'azione di questa legge, laddove secondo l'emendamento Negrone, esse concorrerebbero, col rimanente della divisione ed a proporzione della popolazione, a formare i sussidi, e godrebbero dei vantaggi che ne debbono ridondere.

Ma qui cadono in acconcio osservazioni di ben altra importanza.

Non vogliamo con questa legge organizzare le scuole normali. Ora si noti che gli articoli 9, 10, 11 e 12 nulla hanno che fare con tale organizzazione. Essi riguardano un altro ordine d'idee, e l'economia della nostra legge non sarebbe nè punto nè poco alterata se si soppres-

sero quegli articoli. Ebbene io propongo tale soppressione; propongo cioè la soppressione dell'articolo 9, donde verrebbe poi la soppressione degli altri che sono ad esso relativi.

Se io domandassi all'onorevole ministro della pubblica istruzione perchè voglia porre questi sussidi a carico delle provincie, e non di tutto lo Stato, credo che egli non potrebbe darmi soddisfacente risposta. Senza dubbio egli non ebbe per iscopo il vantaggio dei contribuenti, ai quali poco monta che i loro danari vadano nelle casse delle provincie od in quelle dello Stato. Ciò che solo importa ai contribuenti è l'ammontare della somma che è loro imposta.

Ora, in un paese costituzionale, in un paese in cui si magnifica l'autonomia dei comuni e delle provincie, non si dovrebbero imporre loro ad ogni tratto spese obbligatorie come facciamo.

Laonde mi sembra che non si possa uscire da questo dilemma: o i sussidi di cui si tratta sono necessari, ed allora si paghino dallo Stato; o non lo sono, e non se ne parli in questa legge.

Quanto a me m'appiglierei a questo ultimo partito, perchè sono persuaso che, ove l'esperienza dimostrasse la necessità dei sussidi, le amministrazioni provinciali, le quali fondando scuole di metodo dimostreranno quanto stesse loro a cuore l'insegnamento elementare, non mancherebbero di dare volontariamente questi sussidi; anzi esse li darebbero in quella misura, in quel modo e con quelle condizioni, che sono richiesti dalle mutabili circostanze di luogo e di tempo.

VALERIO. Io non credo accettabile l'emendamento proposto dall'onorevole Negrone.

Se il progetto di legge portasse l'obbligazione di aprire 14 scuole, quante sono le divisioni amministrative, lo capirei sino a un certo punto; ma siccome le scuole che s'istituiscono sono sei, mentre le divisioni sono quattordici, io non vedo come questo si possa combinare.

Osservo d'altronde che il voler confermare con questa legge l'esistenza delle divisioni, corpi feriti a morte dalle deliberazioni di quasi tutti i Consigli provinciali e da voti esternati ripetutamente dalla Camera, parmi cosa poco accettabile.

Egli è noto che quasi tutte le provincie dello Stato hanno chiesto con espliciti voti ripetutamente che le divisioni amministrative vengano a cessare. Il Governo del Re ha già mostrato di avere udito questo consiglio assai volentieri. Abbiamo avuto in corso progetti di legge, i quali ora limitavano ed ora annullavano queste divisioni, e non dobbiamo adesso senza necessità farci, con una legge d'istruzione pubblica, a ribattezzare, a dare una vita fittizia e nominale ad una istituzione che nei voti di quasi tutta la nazione deve cessare di esistere.

Quando non vi fosse altro motivo che questo solo, io penso che esso debba bastare, affinchè sia conservata la redazione del Ministero, e respinto l'emendamento proposto dall'onorevole Negrone.

ALFIERI. Risponderò brevemente all'onorevole ministro.

Io non volli intaccare per nulla le sue opinioni in genere sulla libertà dei comuni e delle provincie; io solo intesi di accennare ai sentimenti da lui espressi in ordine ai comuni ed alle provincie nella presente discussione. Serbo intiera la convinzione che non si è tenuto il debito conto dei diritti che enti autonomi avevano di dare la loro adesione ad una spesa che loro si vorrebbe imporre colla presente legge.

Non ragionerò in disteso dell'emendamento Negroni, già svolto e giustificato dall'onorevole Michelini G. B., ma credo che in questo articolo sia il caso di chiedere una spiegazione al Ministero.

Noi diciamo che le provincie devono stanziare sul loro bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidi a darsi agli aspiranti maestri e maestre.

Questo io credo sia il momento opportuno di ricordare una questione già esposta innanzi alla Camera. Io domando se, a cagion d'esempio, rinnovandosi un caso che si avvera in Torino, le provincie saranno tenute a dare il loro sussidio ai loro aspiranti maestri ed alle loro aspiranti maestre per la scuola normale che il Ministero intende di stabilire.

L'onorevole ministro ha riconosciuto coi più larghi encomi che vi esisteva in Torino una scuola normale per le allieve maestre, la quale, se mi ricordo bene le sue parole, non solo non aveva mai dato luogo a critiche o censure per parte del Governo, ma nemmeno aveva mai avuto d'uopo dei suoi consigli. Per un caso poi che mi pareva piuttosto strano, ciò non impedì all'onorevole ministro di conchiudere che tuttavia dopo questa nuova legge la sorveglianza del Governo si sarebbe esercitata in grado molto maggiore su queste scuole perchè potessero continuare ad esistere conformemente ai regolamenti che piacerà al Governo di stabilire.

Io confesso che, dacchè questa scuola aveva camminato così bene da per sè, avrebbe potuto servire piuttosto a consigliare il Governo di facilitare l'erezione d'altre scuole libere, le quali non avessero come quella bisogno nè delle censure, nè dei suoi consigli. Ma, io dico, la provincia di Torino, che vede questo stabilimento già da molti anni dare guarentigie di buona riuscita nelle allieve e nelle maestre che essa forma, perchè dovrà essere obbligata a dare il sussidio per mandare allieve maestre ad un'altra scuola che verrete ad istituire? Io credo che quest'esempio varrà a persuadere sempre più la Camera che in questa legge bisogna lasciare a questo riguardo libertà alle provincie.

Quando si viene cioè ad imporre loro una maggiore spesa sul bilancio annuale, si deve lasciare ai Consigli provinciali il diritto di decidere se loro non convenga di consacrare piuttosto questi sussidi a mandare i loro alunni e le loro alunne a quelle scuole che già sono fondate e che hanno nel loro passato guarentigie ben maggiori di quelle che possono dare le promesse del Governo per l'avvenire.

Io desidererei sapere se nel caso al quale faccio allu-

sione qui in Torino, se in casi simili in altre provincie dello Stato, il Governo nella sua proposta di legge intenda impedire alle provincie di consacrare i suoi sussidi piuttosto a mandare allieve maestre a queste scuole che non alle nuove normali.

VALERIO. Domando la parola.

ALFIERI. Nel caso che il signor ministro non credesse di dover dare una spiegazione conforme al desiderio che vengo d'esternare, mi riservo di riproporre un emendamento che aveva proposto l'onorevole Valerio, e che poi ritirò.

Non ebbi l'onore di assistere alla seduta di ieri quando l'emendamento venne in discussione, e perciò non ho potuto riprenderlo fin d'allora.

VALERIO. Domando la parola per una semplice spiegazione.

L'onorevole Alfieri, come ha detto, non era presente sul finire della seduta di ieri quando io ho ritirato il mio emendamento per ripresentarlo all'articolo 14; infatti guardi il foglio degli emendamenti stato distribuito oggi, e lo troverà registrato all'articolo 14, nel quale si presenterà occasione opportuna di discutere la questione a cui egli ha poc'anzi accennato.

ALFIERI. Io certamente non mi prenderò la libertà di dare dei consigli di tattica parlamentare all'onorevole Valerio che ne è maestro, mentre io non ne sono che un allievo: tuttavia mi pare che, se noi pregiudichiamo la questione stabilendo qui che i sussidi delle provincie non potranno darsi che alle scuole istituite dal Governo, vedremo poi la Commissione e il Ministero venire a dire all'articolo 14 che il nostro sistema contrasterebbe con ciò che nei precedenti articoli si è già stabilito.

Questo è il motivo da cui fui mosso a fare questa osservazione all'articolo che ora si discute, perchè cioè desidero che la questione non sia pregiudicata dallo stabilire che i sussidi imposti alle provincie dovranno darsi soltanto agli allievi delle scuole normali governative.

PRESIDENTE. Se il deputato Alfieri intende di proporre un emendamento, io lo prego di redigerlo e di inviarlo alla Presidenza.

Intanto avverto che la discussione si aggira ora soltanto sulla proposta Negroni, la quale consiste nel sostituire alle parole: *ogni provincia*, queste altre: *ogni divisione amministrativa*. Prego pertanto gli onorevoli oratori di restringersi a questo solo emendamento.

La parola spetta al deputato Michelini Giovanni Battista.

MICHELINI G. B. Seguendo il consiglio dell'onorevole presidente, restringerò il mio dire alla proposta Negroni, ed osserverò che la questione se si debbano sopprimere le divisioni o le provincie, vale a dire se le parti nelle quali sarà diviso lo Stato debbano avere una ragguardevole estensione, ovvero una minore, non ha nulla che fare coll'emendamento Negroni.

È un fatto che non si può contestare che all'amministrazione comunale e provinciale dà norma presentemente la legge del 7 ottobre 1848, che questa legge dà

l'autonomia alle divisioni amministrative e non alle provincie, che questa legge esiste, che non è abrogata. Noi pertanto dobbiamo ad essa riferirci, per l'unico motivo che non possiamo riferirci ad una legge ignota, di cui nessuno conosce il tenore. Chiunque abbia fior di senno non dirà che coll'emendamento Negrone vogliamo confermare la legge del 7 ottobre 1848, ma dirà unicamente che noi adoperiamo il linguaggio amministrativo che è ora l'unico vero. Del resto ha forse bisogno di conferma la citata legge? No, per certo; essa è in vigore perchè non fu abrogata; e la sua efficacia è sempre la stessa, approvata o non approvata l'emendamento Negrone.

Io adunque voterò a favore di questo emendamento; ma voterò poi contro tutto l'articolo per le ragioni che ho esposte, a meno l'onorevole ministro confuti le mie obiezioni.

NEGRONE. L'onorevole Michelini appoggiava la mia proposta, ma io debbo tuttavia dissentire da lui là dove egli respinge il principio che le spese d'istruzione debbano essere obbligatorie anche per le divisioni amministrative.

Io non dirò le ragioni per cui dissento dall'onorevole Michelini, perchè il signor ministro, difendendo il suo articolo, dirà certamente queste ragioni assai meglio che io non saprei fare.

L'onorevole Valerio crede che la legge delle divisioni amministrative sia ormai ferita a morte. Non saprei nè voglio dire per ora quanto vi sia di vero in quest'espressione un poco poetica: per altro il Governo del Re, nella passata Sessione, presentava un progetto di legge inteso a tutt'altro che a togliere la vita alle divisioni amministrative, e non credo che il Governo abbia mutato pensiero, ma che anzi sia disposto a dar loro novello vigore.

VALERIO. Domando la parola.

NEGRONE. Per dirla di passaggio, a me non pare che l'istituzione delle divisioni amministrative sia inconciliabile coll'esistenza delle provincie, anche dotate di una propria personalità civile. Checchè per altro sia di ciò, penso che il signor ministro fosse nel vero quando diceva che, non corrispondendo il numero delle scuole normali al numero delle divisioni amministrative, non solo possa, ma debba necessariamente accadere che una divisione amministrativa destini i suoi studenti alle scuole normali poste fuori del proprio circondario.

Ciò per altro non detrae, per mio avviso, al merito o al demerito dell'emendamento che io proposi; perchè non si tratta qui di determinare dove debbano essere gli allievi inviati da ciascuna provincia o da ciascuna divisione amministrativa, ma si tratta unicamente di sostituire, alla locuzione dell'articolo in progetto, una locuzione la quale si concili colle leggi in vigore.

Non ignoro che nel bilancio divisionale si portano alcune spese a carico dell'intera divisione, ed alcune spese a carico delle particolari provincie; questa per altro non è questione di bilancio, ma è questione di riparto.

Intanto sta che legalmente non abbiamo nessun bi-

lancio di nessuna provincia; legalmente non abbiamo che un bilancio solo, ed è quello dell'intera divisione, in qualunque modo poi siano queste spese distribuite.

Dunque leggendo io nell'articolo proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, che *ogni provincia* stanzierebbe annualmente *nel proprio bilancio* una determinata somma per un determinato uso, leggo un'espressione la quale, secondo le leggi in vigore, non può sostenersi.

Del resto, se anche gli alunni di una provincia dovessero fare i loro corsi in una scuola normale diversa da quella in cui si faranno degli alunni di un'altra provincia aggregata alla divisione amministrativa, ciò tuttavia non rende il mio emendamento nè difficile, nè impraticabile, perchè non esclude che un certo e determinato sussidio venga posto a carico di una certa e determinata provincia. E il mio emendamento corrisponde anche al concetto dell'egregio signor ministro, in quanto che, moltiplicando il numero dei giovani sussidiati e dei posti gratuiti, rende più facile l'apertura dei convitti, nei quali l'istruzione potrà essere meglio data, e potranno gli studi avere un migliore avviamento.

Queste sono le considerazioni, per cui io rinnovo la preghiera, che già feci alla Camera, di voler sostituire questa semplice locuzione: *divisione amministrativa*, la quale meglio si confà alle leggi in vigore, senza punto pregiudicare l'avvenire.

PRESIDENTE. Il deputato Leardi ha facoltà di parlare.

LEARDI. L'onorevole Negrone si lagna che il deputato Valerio abbia poeticamente detto che le divisioni erano ferite a morte.

Io credo invece che colla proposta dell'onorevole Negrone si venga appunto a ferire a morte l'autonomia delle provincie. Infatti egli vi propone che dove è scritto che *ogni provincia debba stanziare annualmente, ecc.*, si debba dire *ogni divisione*.

Domando io come l'autonomia delle provincie sarà tutelata qualora questo emendamento venga accettato.

Nell'organismo della nostra amministrazione divisionale e provinciale tutte quelle spese, nelle quali è giudice speciale la provincia, sono o per consuetudine o per legge votate dal Consiglio provinciale; è vero che il Consiglio divisionale esercita un controllo ed una tutela su queste deliberazioni delle provincie; ma ad ogni modo, quando si tratta di spesa provinciale, di spesa che, come si vede all'articolo 10, deve essere applicata dalla deputazione provinciale, dove il Consiglio provinciale è rappresentato, in questo caso, dico, il giudice naturale dell'opportunità di questo sussidio sarà il Consiglio provinciale. E non ho parlato a caso dell'opportunità di questi sussidi; poichè, quantunque la legge abbia fissato un *minimum*, e nello stesso tempo non vieti alle provincie ricche, alle provincie che sentono più vivo il bisogno di sussidiare l'istruzione, di votare un sussidio maggiore, questo sussidio maggiore, qualora venga approvato dal Consiglio provinciale, na-

turalmente incontrerà l'approvazione dell'opinione pubblica della provincia; ma se invece il Consiglio divisionale, che non è l'emanazione diretta della rappresentanza dell'intera provincia, imponesse egli stesso un sussidio maggiore del *minimum* stabilito dalla legge, potrebbe sperare un eguale consenso nelle provincie che compongono la divisione amministrativa?

Io credo adunque che la proposta Negroni inverte appunto l'organismo dell'amministrazione divisionale e provinciale. E qualora non si voglia mutare altresì l'articolo 10, io credo che si debba mantenere l'articolo 9 quale si trova.

Ed invero uno degli effetti che certamente potrebbe seguire dall'emendamento proposto dall'onorevole Negroni sarà questo, che i Consigli provinciali i quali, meglio in grado di conoscere i desiderii e i bisogni della propria provincia, sarebbero disposti a votare di più del minimo stabilito dalla legge, non lo potranno, mentre il Consiglio divisionale, il quale lo potrebbe, per motivi di delicatezza che la Camera può agevolmente comprendere, non vorrà prendere esso stesso l'iniziativa per aumentare il minimo fissato dalla legge.

VALERIO. Gli onorevoli Negroni e Michelini persistono a volere che, invece di *provincia*, sia collocata in capo all'articolo la parola *divisione*, e l'onorevole Negroni mi faceva rimprovero, quasi che io avessi denunciate come morenti le divisioni, mentre, secondo egli pensa, sono rigogliose di vita.

Io comprendo benissimo che le città capoluoghi di divisione amino questo scompartimento; ma ammetterà l'onorevole deputato residente a Novara e quello della divisione di Cuneo, che le altre città, le quali non sono capoluogo di divisione, sono più numerose. Diffatti egli è vero che nella Sessione passata venne presentato un progetto di legge in cui erano ribattezzate le divisioni amministrative, ma l'onorevole Negroni, che allora non faceva parte di quest'Assemblea, consultò i suoi amici che gli siedono vicino, e questi gli diranno quale accoglienza abbia ricevuto quel progetto nel seno della Camera. Esso venne respinto all'unanimità da tutti gli uffizi, i quali già altra volta a grandissima maggioranza avevano manifestato il voto della soppressione delle divisioni amministrative e della conservazione delle amministrazioni provinciali; voto questo perfettamente consentaneo colla grandissima maggioranza dei voti espressi dai Consigli provinciali dello Stato. Questo per constatare lo stato vero della questione, e perchè rimanga ben fermo che, quando io diceva ferite a morte le divisioni amministrative dello Stato, io diceva una verità oramai riconosciuta da tutti, eccetto forse da coloro che stanno nei capoluoghi delle divisioni, i quali sicuramente certe verità le accoglieranno al più tardi possibile.

Io ho già detto che, del resto, non comprenderei come si volesse far menzione di queste divisioni amministrative in questo luogo, tanto più che le scuole normali non sono tante quante sono le divisioni. Se la legge portasse l'erezione di quattordici scuole amministrative, e ca-

duna di esse fosse destinata a ciascuna delle divisioni, allora sino ad un certo punto comprenderei che si presentasse questa disposizione; ma quando le scuole da erigersi sono soltanto sei e che dovranno avere un circondario loro proprio, io reputo molto miglior consiglio lasciar libera alle provincie la loro azione per il rinvio dei sussidiati; e notisi che questi sussidi potranno ancora essere maggiori di numero di quanto prescrive la legge, anzichè volere ciò attribuire alle divisioni, le quali, rappresentando un raggruppamento anomalo d'interessi spesso discordanti, potrebbero nuocere al buon risultato che si aspetta da questa legge. E, per vero, ciò che possono fare alcune provincie, cioè di mandare un numero di sussidiati maggiore di quello portato dalla legge, non lo faranno le divisioni.

Per tutte queste considerazioni, che io potrei svolgere molto più lungamente, e non tenendo conto dell'allegazione che il bilancio provinciale non esiste, mentre il ministro ha provato che il bilancio provinciale esiste per le spese obbligatorie, per tutte queste considerazioni, lo ripeto, io ho per fermo che debba mantenersi la formola presentata dal ministro e accettata dalla Commissione.

NEGRONI. L'onorevole Valerio mi suppose molto tenero dell'esistenza delle divisioni; io non credo che si possa dare alle parole che pronunciai un tale significato: riservo tutta e piena la libertà del mio voto quando verrà in discussione questa controversia gravissima. Io dissi soltanto che la legge finchè esiste, buona o men buona che essa sia, vuol essere rispettata.

Del resto, io non sono deputato di un capoluogo di divisione amministrativa; e, se non dovessi consultare che gli interessi dei miei elettori, avrei forse un motivo di più per votare lo scioglimento di queste divisioni.

SPINOLA D. Io credo che abbia dato luogo a questa questione il modo con cui è espresso quest'articolo. In esso è detto: « Ogni provincia stanziava annualmente nel proprio bilancio una determinata somma, ecc. » Se invece si fosse detto: « Ogni Consiglio provinciale delibera annualmente di stanziare tra le sue spese speciali le somme pel sussidio, » io credo che sarebbe stata probabilmente allontanata ogni difficoltà.

Del resto se è vero che non esiste più propriamente un bilancio provinciale, è vero altresì che il bilancio provinciale si fa, e che se non ha più forza quando poi viene amalgamato nel bilancio divisionale per quelle somme che riguardano l'intera divisione, così non è per la parte che riguarda le contabilità speciali a carico della rispettiva provincia.

In sostanza io dico che, se si vuole più esattamente esprimere la sostanza di questo articolo, sarebbero meglio appropriate le parole: « Il Consiglio provinciale delibera annualmente di stanziare tra le sue spese speciali il sussidio, » ma non posso persuadermi che qui sia il caso di entrare adesso in una questione di esistenza o no di divisioni o di provincie.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Spinola che occorrerebbe che egli mandasse il suo emendamento

formolato, poichè ha una portata e merita di essere considerato con una certa attenzione.

Nell'articolo proposto dal Ministero si viene in sostanza a stabilire una nuova spesa obbligatoria nei bilanci provinciali o divisionali che si vogliono chiamare. Bisogna dunque che i termini siano ben chiari e precisi, in modo che non vi possa essere dubbio. Ora la questione verte sull'emendamento Negroni, che consiste nel sostituire alla parola *provincia*, che è nel primo alinea dell'articolo 9, le parole *divisione amministrativa*.

Se nessuno domanda la parola, io metto ai voti l'emendamento Negroni.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Mi permetterei ora di osservare all'onorevole Spinola che, quantunque possa a prima giunta sembrare meno chiara ed esplicita la locuzione del Ministero e della Commissione, tuttavia il senso resta espresso assai chiaramente e non può dar luogo a dubbio, poichè accenna alle spese obbligatorie del bilancio.

Leggo l'emendamento del deputato Spinola:

« Fra le spese speciali di ciascuna provincia, sarà deliberata una somma per ripartirla, ecc. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non ci sono osservazioni, lo metto ai voti.

(Non è adottato.)

Leggerò il primo capoverso dell'articolo 9. (*Vedi sopra*)

VALERIO. Domando la parola nel solo intento di stabilir bene che con questa votazione rimane intatta la questione che è rimandata all'articolo 14, come era già inteso nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimarrà inteso che resta intatta la questione a cui accennava testè l'onorevole Valerio e che fu rimandata all'articolo 14.

Pongo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 9.

(È approvato.)

Darò lettura del secondo paragrafo:

« Tali sussidi non possono essere minori di lire 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 30,000 abitanti. »

Il signor ministro accetta questa modificazione?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Reputo che il sussidio distribuito per ogni 30 mila abitanti porterebbe in complesso un numero insufficiente d'allievi a posto gratuito in queste scuole. Con questa proporzione si avrebbero circa 166 allievi ed allieve per tutte le 12 scuole normali, onde in media non si potrebbero contare che 14 o 16 allievi circa per ognuna delle scuole medesime. Si rifletta per giunta che parecchi di questi posti possono rimanere vacanti per diverse circostanze, nei quali casi il numero verrebbe per tale guisa ridotto, che non si otterrebbe lo

scopo che il Governo ed il Parlamento si propongono mediante lo stanziamento di questi sussidi, il quale scopo è di fornire a ciascuna scuola normale un numero sufficiente d'allievi e d'allieve a posto gratuito, perchè possano queste scuole meglio prosperare.

L'onorevole Michelini testè dimostrava di non conoscere il legame che esiste fra lo stabilimento di questi posti gratuiti e gli altri articoli della legge; queste disposizioni parevagli per tal fatta indipendenti da potersi sopprimere.

Io non cercherò qui di persuadere il deputato Michelini dell'importanza non solo, ma della necessità assoluta che questi posti vengano stabiliti, se si vogliono fondare utili scuole normali.

Dico che non adduco questi motivi, perchè già precedentemente gli addussi, e mi duole che l'onorevole conte o non fosse allora presente o fosse occupato in altre cose; sono tuttavia persuaso che la Camera avrà apprezzate le mie ragioni, e si sarà convinta della necessità di questi posti gratuiti; perchè, se essi fossero negati, la legge diventerebbe nella massima parte inefficace, nè dovrebbe lo Stato sottoporre ad una spesa ragguardevole quando non si volessero assecondare i suoi intendimenti cogli altri mezzi per rendere prospere e veramente fruttifere queste scuole.

Dunque, secondo il concetto della legge, è necessario esistano in numero sufficiente allievi ed allieve a posto gratuito. Il numero che corrisponderebbe alle proporzioni stabilite dalla Commissione io lo trovo troppo piccolo, e mi atterrei alla proposta del Governo, di somministrare un alunno per ogni 20,000 abitanti.

Questa proporzione non mi pare eccessiva, giacchè, supponendo anche una popolazione di 200,000 abitanti, ciò che difficilmente si verifica nel nostro Stato, non sarebbero che dieci posti gratuiti da istituirsi, i quali potrebbero poi ripartirsi secondo i bisogni delle varie località e secondo il criterio del Consiglio provinciale fra gli allievi maestri e le allieve maestre.

La spesa non sarebbe molto ragguardevole, mentre si otterrebbe veramente lo scopo che ci proponiamo, di fornire cioè a queste scuole un nucleo di allievi distinti che possano avviarle e farle prosperare, servendo di esempio a tutti gli altri giovani studenti.

Inoltre osserverò che, ammettendo la proporzione di un allievo per ogni 30,000 abitanti, alcune provincie verrebbero escluse dall'obbligo di somministrare allievi, giacchè la Camera non ignora che esistono nello Stato alcune provincie, la cui popolazione non raggiunge i 30,000 abitanti: in una è sola di 27,000, secondo il censimento del 1848; in un'altra è di 24,000; in una terza è di 22,000. Invece, accettando la proporzione del Ministero, sarebbero comprese tutte le provincie ed obbligate a mandare almeno un allievo a queste scuole, e così verrebbe meglio rispettata la proporzione del carico loro imposto.

Per queste considerazioni prego la Camera di voler votare di preferenza l'alinea proposto dal Ministero.

DEMARIA, relatore. Dalle ultime considerazioni del-

l'onorevole ministro pare che egli creda che la Commissione abbia temuto riescissero troppo gravate certe provincie molto popolate. Ma la Commissione fu indotta a mutare la cifra non già per la considerazione delle provincie molto popolate, ma bensì per la considerazione di quelle che lo sono meno.

È generale il lamento degli eccessivi oneri imposti agli erari provinciali: nel seno della Commissione vi ebbero commissari i quali, a nome degli uffici, negavano assolutamente l'assenso all'obbligo da imporsi alle provincie di nuove spese obbligatorie, attestando che vi sono provincie nelle quali le spese attuali non possono assolutamente essere pagate senza ricorrere a mezzi straordinari.

Egli è per rendere l'onere di queste nuove spese sopportabile per tali provincie che la Commissione credette di iampliare la cifra proposta dal signor ministro.

L'onorevole ministro diceva che vi sarebbero provincie le quali non somministrerebbero neppure un allievo.

Io noterò che, ad eccezione di tre provincie della Sardegna (le quali è da credere che in una nuova circoscrizione scompariranno (*Rumori*) per essere aggregate ad altre più popolate), le altre superano tutte i 30,000 abitanti, in modo da avere ciascuna almeno un allievo.

Egli accennava come la media di quattordici allievi per provincia, che la proposta della Commissione darebbe alle scuole normali, formerebbe un numero troppo scarso di accorrenti alle medesime.

Ma io noterò che non è a credere che non vi siano che gli allievi a posti gratuiti che frequenteranno queste scuole. Le provincie più popolate e più ricche avranno da questa legge tutta la libertà di assegnare un maggior numero di pensioni di quelle che già sono per esse obbligatorie. Se i bisogni loro lo richiederanno, e se avranno i mezzi di soddisfare a questi bisogni, aggiungeranno altre pensioni. Ed io spero pure che i comuni, per il vantaggio che recherà loro un buon maestro elementare, stanzieranno anch'essi delle pensioni; ed è a credersi che la beneficenza privata, come lo prova la storia dell'istruzione pubblica del nostro paese, fonderà essa pure dei posti gratuiti.

Oltre poi di quelli che godranno posti gratuiti, frequenteranno pure queste scuole normali allievi liberi, le famiglie dei quali potranno sopperire a questa spesa. Ond'è che non è da misurare il numero di quelli che accorreranno a queste scuole soltanto da quelli che godranno posti gratuiti, ma è da misurarsi da varie altre sorgenti. Del resto, se questo numero non sarà poi tanto eccessivo, l'insegnamento nelle scuole normali potrà essere meglio compartito; imperocchè noi vediamo che gli allievi di tali scuole negli altri paesi sono generalmente 50, 60 o tutto al più 70.

Per queste considerazioni e massime, ripeto, per la considerazione economica dello Stato e dei bilanci di certe provincie, la Commissione non potrebbe abbandonare la modificazione che essa ha proposta.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Mi sia lecito di presentare alla Camera ancora un'osservazione. Anche ammessa la proposizione del Ministero, non si può dire che vi sia un aggravio; poichè ho dimostrato ampiamente che da questa legge le provincie saranno sgravate almeno della metà della somma che ora pagano. Dunque, se è vero che si può sostenere che bisogna sgravarle maggiormente, non si può dire in verun modo che esse vengano aggravate di più.

È poi da notare che vi sarebbe una tal quale contraddizione tra la prima e la seconda parte dell'articolo. La contraddizione consisterebbe in ciò, che anche nella prima parte dell'articolo è detto che *ogni provincia stanziava annualmente nel proprio bilancio, ecc.*, mentre nell'alinea che viene dopo si stabilisce che questo sussidio debba essere per ogni 30,000 abitanti. Di modo che ne viene, come ho già dimostrato, che alcune provincie, per non avere 30,000 abitanti, non pagherebbero questo sussidio; e ciò sarebbe evidentemente in contraddizione colla prima parte dell'articolo, dove è stabilito che ogni provincia stanziava annualmente una determinata somma.

Mi pare che, volendo che tutte le provincie concorran in proporzione della popolazione, non è giusto lo stabilire una proporzione tale che renda illusoria in parte la legge.

Quando adunque per queste provincie che hanno una minore popolazione si limita l'obbligo ad un solo posto, sembrami che non si possa sostenere che si aggravino queste provincie; come non reputo neppure che la data proporzione aggravasse di troppo le provincie più popolate, le quali sono generalmente eziandio le più ricche.

Quindi io sono convinto che se si vuole che l'alinea sia in correlazione colla prima parte dell'articolo, se si vuole che tutte le provincie, nessuna esclusa, concorran in questa spesa, se si vuole che vi sia un numero sufficiente di allievi per rendere questa istituzione efficace, io sono convinto, lo ripeto, che sia necessario di mantenere la proporzione tra la popolazione ed il numero degli allievi che è stabilita nel progetto ministeriale.

E si persuada la Camera, che il Ministero ha ponderato molto questa sua deliberazione nell'intento appunto di non aggravare di troppo queste provincie, e che esse non lo sono effettivamente; giacchè la spesa si limita da 250 a 1500 lire al più per avere un certo numero di alunni a queste scuole, le quali recheranno certamente un vantaggio ragguardevole alla propria provincia.

Mi pare quindi che non si possa assolutamente dire eccessiva la spesa, tanto più quando il Governo si incarica già della principale, che è quella di pagare il personale insegnante.

GENINA. Io dirò poche parole in sostegno dell'a redazione della Commissione, poichè la Camera ha creduto di adottare il principio delle borse obbligatorie a carico delle provincie; ora si tratta di vedere quale sia la base di quest'aggravio.

La Commissione ha creduto di stabilire una base più favorevole alle provincie stabilendo che vi sia una borsa ogni 30,000 abitanti, invece di 20,000 proposta dal signor ministro; è quindi una specie di transazione che essa propone in vista delle condizioni finanziarie di alcune provincie; ebbene io sono del parere della Commissione, io mi adatto a questa transazione e mi vi adatto anche per un'altra ragione.

Io ho già avuto l'onore di esporre alla Camera, nella discussione generale, quali siano le conseguenze di questa legge. Mi permetta la Camera che io ne rammenti una, ed è questa. Io allora ho apertamente riconosciuto che questa legge, coll'istituire le scuole normali, formava dei maestri migliori; ma ho anche nello stesso tempo sostenuto che questi maestri migliori non sarebbero andati ad insegnare se non nei luoghi più cospicui dove sono più retribuiti, e non nei comuni più modesti.

Di qui io traggo quest'altra conseguenza, che non altrimenti si potrà mantenere il numero necessario di maestri nelle provincie per tutti i comuni, salvo che, oltre le scuole normali create con questa legge, le provincie stabiliscano nuove scuole magistrali, o in ciascuna provincia o con un consorzio di due o tre provincie, per poter così formare quegli altri maestri che tengano luogo dopo i maestri delle scuole normali.

Quindi avviene che, in rapporto all'istruzione elementare, se i Consigli provinciali vogliono veramente vederla progredire nella base e nell'estensione è indispensabile che facciano soggiacere le provincie a nuove spese, che stabiliscano nuove scuole magistrali, se non tutti gli anni, almeno ogni due o tre anni, per dare sfogo a tutti quelli che avranno la disposizione di percorrere la carriera di maestro, ma che, o non possono avere le borse, o che non possono recarsi in lontane regioni, e che pure potrebbero frequentare le scuole magistrali quando le avessero più prossime.

Dunque non bisogna dire che con questa legge le provincie non abbiano più nulla a fare, e che quindi sia molto migliorata la loro condizione, perchè adesso colle scuole magistrali spendono molto di più di quello che spenderanno colle scuole normali, perchè, io vi dico che ora, colle scuole normali, non è interamente e non lo può essere, tolto d'obbligo alle provincie di mantenere ancora delle scuole magistrali.

Per questa ragione io adotto il sistema di una borsa ogni trenta mila abitanti, che aggravi di meno l'erario speciale provinciale, il quale dovrà poi ancora sopperire ad altre spese per mantenere queste scuole magistrali, ed avere un maggior margine, se non sarà tanta somma sottratta pello stabilimento delle borse di cui ora parliamo.

Io non mi estendo maggiormente: voglio soltanto presentare queste considerazioni acciò la Camera le abbia presenti, onde così si dia la preferenza alla redazione della Commissione.

LOI. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha creduto che la Commissione si mettesse in opposizione col principio dello stesso articolo 9, nel quale era

stabilito che ogni provincia dovesse concorrere allo stanziamento di una somma da ripartirsi in sussidi. La Commissione invece non trova questa contraddizione.

Nel principio dell'articolo 9 viene a stabilirsi l'obbligo di concorso ad ogni provincia; non si parla quivi della quota: nell'alinea poi è stabilita la quota nella proporzione di lire 250 per ogni 30,000 anime. Dal confronto di queste due disposizioni l'onorevole ministro ne deduce la conseguenza: dunque se si tratta di una provincia la quale conterrà meno di 30,000 anime, questa provincia verrà esclusa dal concorrere, e così si violerà la disposizione del principio dell'articolo.

La Commissione invece ne deduceva quest'altra conseguenza: se vi sarà una provincia, la quale conti minor numero di 30,000 abitanti, questa, invece di concorrere per 250 lire, concorrerà per la rata che le appartiene in proporzione: per esempio, si hanno due provincie di 15,000 abitanti: secondo la conseguenza del ministro esse sarebbero escluse dal concorrere; secondo quella della Commissione, tutte e due concorreranno, ma ciascuna per la metà del sussidio d'un allievo.

Così rimane rispettata la disposizione contenuta nel principio dell'articolo, che cioè ogni provincia concorra, e si conserva la massima d'equità intera nella proporzione dell'alinea, che, cioè, ciascuna provincia concorra in proporzione della sua popolazione.

Così la provincia che conta 30,000 abitanti concorrerà per un allievo, quella che ne ha minor numero vi concorrerà per la quota che le appartiene in unione ad altre provincie. Questa fu la conclusione che deduceva dal confronto di queste due disposizioni la Commissione.

Debbo però dichiarare che se la giacitura di esse disposizioni non si stimasse sufficiente alla intelligenza da me data, la Commissione è disposta ad accettare l'introduzione di un'alinea col quale si prescrive espressamente che le popolazioni non aventi 20,000 abitanti debbano concorrere in proporzione.

PRESIDENTE. Il signor ministro persistendo nel suo progetto primitivo, e venendo così a proporre un emendamento al progetto della Commissione, debbo porre ai voti questa proposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

Propongo un sotto-emendamento ed è che la proporzione sia di ogni 25,000 abitanti; così almeno noi comprendiamo tutte le provincie. (*Si parla*) Mi si permetta; vi sono due provincie, quella di Sassari e quella di Tempio, l'una delle quali ha 23,000 abitanti e l'altra ne conta 22,000 circa. Ma non v'ha dubbio che nel nuovo censimento si vedranno accresciute di due o tre mila abitanti, e quindi sarebbero anche esse comprese in questa disposizione. Laonde, senza cambiare l'articolo, senza aggiungere un'alinea, mi pare che si potrebbe accettare questo temperamento; in tal modo sarebbe discretamente provvisto agli alunni di queste scuole, e nello stesso tempo sarebbero comprese tutte le provincie dello Stato.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DEMARIA, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'alinea così emendato:

« Tali sussidi non possono essere minori di lire 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25,000 abitanti. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 10. Gli accennati sussidi sono conferti, per cura della deputazione provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, ed a pari merito ai più bisognosi. »

Il deputato Valerio ha proposto un emendamento il quale consiste nel sostituire alle parole: *della deputazione provinciale*, quelle: *del Consiglio provinciale*.

La parola spetta al proponente.

VALERIO. Io domando in brevi termini che le provincie, sulle quali cade il peso di questi sussidi, non siano defraudate del diritto di destinare esse questi sussidi alle persone che credono più necessitose, più degne e più idonee a riceverli.

Diffatti, chi più dei consiglieri provinciali si troverà adatto a conoscere i bisogni e dei mandamenti e delle varie località della provincia? Chi si troverà in miglior condizione per sapere se quel dato giovine abbia i requisiti necessari per ricevere questo sussidio e farne suo pro per acquistare l'istruzione necessaria onde addiventare un perfetto e buon maestro, che possa essere in avvenire affezionato a quella data località e continuare in processo di tempo ad impartire a beneficio della provincia medesima il profitto dell'istruzione acquistata a carico della provincia stessa?

Mi si dirà che le deputazioni provinciali degli studi possono essere meglio istruite e migliori conoscitrici delle qualità relative agli studi! Non lo nego, avranno benissimo questa qualità; ma, se io guardo alla legge che ha costituite le deputazioni provinciali per gli studi, io veggio che l'elemento governativo vi predomina; dimodochè potrebbe accadere troppo facilmente che questi sussidi non si accordassero nè al più bisognoso, nè al più idoneo e meritevole, ma alla persona indicata da una lettera partita da Torino. (*Bravo!*)

Questo non si deve volere, questo sarebbe straordinariamente ingiusto. Io sono persuaso che i consiglieri provinciali, i quali hanno interesse che il loro danaro sia bene speso e che sia speso veramente a profitto della propria provincia, si attornieranno dei lumi necessari, e destineranno questi sussidi alle persone le più idonee per riceverli e per usufruttarli a beneficio della provincia medesima. Nè veggio che la legge, ammettendo questo mio emendamento, ne riceva verun danno; gliene ridonda invece questo beneficio, che le provincie paganti non si vedono considerate solamente come semplici registratrici della somma portata dalla legge, ma che è anche richiesto il loro voto per distribuirla utilmente ed a vantaggio della pubblica istruzione.

Questo mio emendamento è fra quelli i quali tendono,

per quanto è possibile, a dare un'azione propria, vera, viva alle provincie, e sotto questo rapporto io spero che troverà una buona accoglienza da tutte le parti della Camera.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Valerio è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il signor ministro ha facoltà di parlare.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Dirò brevemente i motivi che indussero il Ministero a proporre che la deputazione agli studi d'ogni provincia sia quella che debba conferire questi posti gratuiti. Anzitutto occorre di conoscere la capacità relativa dei giovani che debbono godere di questo sussidio; ora è naturale che, trattandosi di un esame per conoscere questa capacità, debba essere di ciò incaricata un'autorità scolastica, giacchè il Consiglio provinciale ed amministrativo non ha nelle sue attribuzioni questa di dare esami. Si potrebbe dire che il Consiglio amministrativo nominerebbe una Commissione per dare questi esami; ma qui sorgerebbe un'altra difficoltà, ed è che i Consigli provinciali non seggono se non per una determinata parte dell'anno, e poi si sciolgono e non hanno più altri rappresentanti che un intendente.

Se vi fosse un'altra costituzione dei Consigli provinciali, se essi avessero una rappresentanza permanente lungo l'anno, allora una gran parte della difficoltà sarebbe tolta; ma nello stato attuale chi rappresenta la provincia quando il Consiglio provinciale è sciolto, è l'intendente. Non saprei dunque come si potrebbe conciliare la distribuzione di questi posti colla riunione periodica di questi Consigli, salvo il dire che si riuniranno straordinariamente per questo oggetto. Ora io domando se la distribuzione di due o tre posti gratuiti sia cosa di tale importanza da far convenire i consiglieri al capoluogo della provincia! Evidentemente sarebbe difficile assai di trovare per questa bisogna il numero prescritto di consiglieri.

D'altronde si osservi la composizione delle deputazioni degli studi e si vedrà che esse sono tutt'altro che formate di elementi governativi, che anzi io stimo che non vi sia stata mai un'autorità scolastica in cui predominino come in questa gli elementi elettivi e i membri nati.

Infatti in essa vi sono tre rappresentanti del Consiglio provinciale da esso nominati, un rappresentante del Consiglio comunale, il direttore spirituale del capoluogo, l'ispettore provinciale che è impiegato della provincia, un professore della scuola magistrale, l'intendente e il provveditore degli studi.

Dunque tra membri nati e membri eletti la maggioranza non è dipendente dal Governo, tanto più se si riflette che nella massima parte dei capoluoghi di provincia anche il direttore spirituale è un impiegato locale e non del Governo; il Governo non fa che approvarne la nomina, ma quegli non dipende da esso, ed è stipendiato dal comune.

Dunque è inesatto il dire che la maggioranza di questi corpi sia di scelta ministeriale, e non vi è il pericolo

che il Ministero voglia influire sopra queste nomine, che voglia farne un mezzo politico onde dominare sulle popolazioni...

VALERIO. Un mezzo elettorale.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze... o che voglia usarne come d'un mezzo elettorale: mentre questi posti gratuiti essendo accordati a proletari che non sono elettori, il Governo ci guadagnerebbe poco. Dunque non avvi motivo di temere.

Del resto, se l'onorevole preopinante sapesse suggerirmi un temperamento con cui si potesse affidare al Consiglio provinciale queste nomine, e stabilire il mezzo con cui esso potesse addivenirvi, io lo accetterei volentieri; giacchè adotto il principio, che chi paga comanda, e che debba la persona la quale fruisce di uno stipendio essere scelta dall'ente che paga. La difficoltà sta nel mettere in pratica questa massima, la quale difficoltà sussisterà finchè i Consigli provinciali non siano diversamente ordinati.

MICHELINI G. B. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica desidera che gli si suggerisca un mezzo onde potere, senza inconveniente, adottare la proposta dell'onorevole Valerio, il quale vuole che i sussidi siano conferiti dal Consiglio provinciale.

Questo mezzo c'è, e consiste nel creare una deputazione provinciale, la quale amministri la provincia durante l'assenza dei Consigli provinciali, poco presso come si fa nel Belgio. Ma la Camera vede facilmente che non si potrà attuare questo desiderio se non quando si riformerà l'amministrazione provinciale.

Ma, non essendosi ancora fatto da noi questo passo verso la libertà e l'autonomia delle provincie, dobbiamo necessariamente affidare il conferimento dei sussidi al Consiglio provinciale, ovvero alla deputazione provinciale. In questa alternativa io non dubito di affermare non dovere i sussidi essere conferiti dai Consigli provinciali.

Negli Stati costituzionali è necessario che le attribuzioni di ogni corpo siano separate, che non si confondano, e che un corpo non invada le attribuzioni dell'altro.

Ora il decretare che si debbano dare sussidi spetta ai Consigli che rappresentano i contribuenti. Ma l'assegnare questi sussidi piuttosto a Tizio che a Caio è cosa che spetta all'amministrazione, cioè all'esecuzione, di cui non possono occuparsi i Consigli provinciali. Come potranno essi dare gli esami ed assumere le altre informazioni che fanno all'uopo?

Per questi motivi io approverò l'articolo quale è stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. L'onorevole ministro, desideroso come egli è che venga applicato il noto proverbio, che è nello stesso tempo una massima di giustizia, che *chi paga, comanda*, chiede che io gli suggerisca un mezzo per cui la mia proposizione possa venire ad una pratica attuazione.

Io credo che questo mezzo sia trovato quando ven-

gano aggiunte al mio emendamento queste parole: *le provincie, udito il parere della deputazione provinciale, ecc.*, il resto come nella mia proposta.

Nè mi commuove gran fatto l'obbiezione che, siccome il Consiglio provinciale rimane costituito soltanto un breve spazio di tempo, questo debba riguardarsi come un ostacolo a che sia attuato questo principio del diritto della provincia di dare essa stessa, per mezzo dei suoi rappresentanti, i sussidi imposti da questa legge.

Nelle tornate ordinarie non vi è difficoltà, perchè i Consigli suddetti possono adempiere quest'obbligo, e quando un caso straordinario volesse che in quella stagione essi non vi potessero attendere, io non vedrei che sorgessero gravi difficoltà dalla convocazione d'una tornata straordinaria.

Si fanno tornate straordinarie nelle provincie per cose di minor rilievo che non sarebbe questa; nè la radunanza nel capoluogo della provincia è tal cosa che possa considerarsi come recante un peso troppo grave ai consiglieri provinciali medesimi.

Prima di tutto, quando noi diamo ai nostri concittadini eletti dei diritti, non è punto a temersi che essi veggano di mal animo che, crescendo le loro attribuzioni, si procacci loro qualche piccolo incomodo.

Del resto, questo incomodo è piccolissimo, se si pensa che nelle nostre provincie i consiglieri provinciali sono d'ordinario le persone le più facoltose ed aventi interessi nel capoluogo della provincia, imperocchè è a questo capoluogo che essi convengono spesso; non così sarebbe ove dovessero convenire nel capoluogo della divisione amministrativa.

Quando poi tutto questo non si trovasse ancora attuabile, io stimo che, siccome i Consigli provinciali delegano alcuni dei loro membri specialmente e per accudire al sistema stradale, e per accudire alle opere pie ed altre incumbenze, così potrebbero delegare questa facoltà per i casi straordinari a persone scelte nel proprio seno.

Nè sta che la deputazione provinciale degli studi contenga in maggioranza l'elemento elettivo; io guardo la legge e vedo che la deputazione provinciale è composta: dell'intendente che ne è presidente; del regio provveditore, che ne è vice-presidente; di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti fra i suoi componenti ed anche fuori del suo corpo tra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica; di un delegato del Consiglio comunale della città capoluogo; dell'ispettore provinciale delle scuole elementari; del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio principale, stabilito nel capoluogo; del direttore spirituale o del professore di religione; di un professore della scuola magistrale od un maestro delle scuole elementari, eletti ogni anno dal ministro.

Ora, come ognun vede, la maggioranza dell'elemento governativo in questa deputazione è grande, poichè non basta il dire che alcuni di questi sono impiegati comunali, e che sono solamente approvati dal Ministero. Egli è evidente che l'atto dell'approvazione dato dal Mini-

stero fa di queste persone tanti subordinati al medesimo.

Del resto, proponendo io che sia messo nel mio emendamento che il Consiglio provinciale, udito prima il parere della deputazione provinciale per le scuole, sia incaricato di distribuire questi sussidi, io spero che il signor ministro non vi porrà più ostacolo e che egli, coerente alla dichiarazione fatta, che egli intende che, ogniquale volta le provincie pagano, abbiano anche ingerenza nella destinazione o distribuzione del denaro pagato, vorrà accettare questo emendamento così modificato.

BOGGIO. L'emendamento dell'onorevole Valerio mi sembra che fosse già difficile ad accogliersi nella sua prima forma; l'aggiunta che ora propone lo rende, a mio avviso, assolutamente inaccettabile.

Ora, con questo emendamento direbbesi che i sussidi saranno conferiti per cura dei Consigli provinciali, udito il parere della deputazione provinciale, alla quale accenna l'articolo del progetto di legge in discussione.

Ma io domando: perchè il Consiglio provinciale dovrà sentire questo parere della deputazione provinciale? Che cosa farà quando avrà sentito quel parere? Dovrà sempre seguirlo? In tal caso facciamo cosa inutile; è una questione di forma che non ha più alcun valore.

O vuole l'onorevole Valerio che il Consiglio provinciale sia libero di seguire o non seguire il parere della deputazione provinciale? Ma, di grazia, pongasi mento alla natura del parere che deve emettere la deputazione provinciale. Essa deve definire quali sono gli aspiranti più meritevoli, in seguito ad un esame di concorso. Ora io domando all'onorevole proponente, se egli vuole che questi allievi ripetano un altro esame di concorso innanzi al Consiglio provinciale. Non credo che sia questo il sentimento del deputato Valerio. Ma se non ripetono l'esame, che cosa succederà? Questi aspiranti innanzi alla deputazione provinciale avranno dato saggio della loro capacità; la deputazione provinciale avrà emesso un avviso, fondandolo sulla prova che ciascun aspirante avrà fatta all'esame, ed il Consiglio provinciale potrà disfare l'operato della deputazione provinciale, senza dare un esame a questi aspiranti, dire che ha giudicato male la deputazione provinciale che ha dato l'esame.

In altri termini si viene a dire che quei giudici che hanno esaminato gli aspiranti, hanno potuto errare; che coloro che li giudicano senza esaminarli, sono infallibili. Ecco il risultamento pratico dell'emendamento dell'onorevole Valerio.

Inoltre, qualora si accettasse questo emendamento, ha riconosciuto egli medesimo che, per attuarlo, bisognerebbe appigliarsi ad uno di questi due partiti: o convocare tornate straordinarie, od autorizzare i Consigli provinciali a delegare ad uno dei loro membri l'approvazione e la disapprovazione dell'operato della deputazione degli studi. Nel primo caso io domando come sia possibile o per lo meno conveniente ed opportuno il convocare i Consigli provinciali in seduta straordinaria per null'altro che per far loro emettere un voto di que-

sta natura. E d'altra parte non so perchè debba mostrarsi tanta diffidenza verso le deputazioni provinciali sugli studi. Io non vedo che siano così malamente costituite che si debba aver sempre paura che non debbano commettere altro che errori od ingiustizie.

Oppure si vuole autorizzare il Consiglio a delegare uno dei suoi membri per emettere un voto a questo riguardo, ed allora ne verrebbe questo assurdo che, cioè, mentre si mostra di non aver fede nella deputazione, la quale è composta di parecchie persone, nella quale ci è anche l'elemento locale, si avrebbe invece picnissima fede in un solo individuo, il quale giudicherà gli aspiranti senza esaminarli, mentre la deputazione li giudicherà dopo averli assoggettati ad esame.

Inoltre le questioni personali hanno sempre un carattere odioso e pericoloso; per il conferimento di questi sussidi si deve discutere sul merito relativo, sulla capacità e sulle condizioni famigliari degli aspiranti; e sarà bene che questa discussione si faccia in un Consiglio provinciale? Io penso che anche il deputato Valerio sia d'avviso che, quando si faccia la riforma della legge dell'amministrazione provinciale, le tornate dei Consigli siano pubbliche, ed è noto come sin d'ora si stampino quasi dappertutto. Or bene, io domando se sia opportuno e conveniente il far seguire discussioni di natura così intima, in adunanze destinate ad essere pubbliche.

Per ultimo il deputato Valerio ha cercato di acquistare simpatia alla sua proposizione, dicendo che essa era un'applicazione della libertà amministrativa, del discenramento amministrativo. Io desidero quant'altri mai il discenramento amministrativo, ma credo che libertà amministrativa significhi, se parlisi di provincie, sciogliere quelle pastoie che forse, e senza forse, sono eccessive, subordinando senza necessità e senza utilità l'autorità provinciale, sia al capoluogo della divisione, sia al Governo centrale, in materia di interesse meramente locale.

Ma io non posso lasciarmi persuadere che libertà amministrativa significhi convertire i Consigli provinciali in altrettanti amministratori, che debbono fare a un dipresso tutti gli atti di amministrazione locale. Epperò neppure questo appello al principio di libertà dell'amministrazione mi pare a proposito, e penso che qui si sia fatta dal deputato Valerio una confusione di idee, che abbia cioè voluto fare di un principio giusto una applicazione inesatta.

Per questi riflessi io non credo accettabile il suo emendamento, tanto più dopo l'aggiunta che egli vi ha proposta.

VALERIO. L'onorevole Boggio faceva ieri un atto di contrizione pubblica. (*Si ride*) Il pentimento ha durato poco, e ieri sera egli veniva dicendo che io non sapeva quel che mi volessi; oggi dice che io ho fatta una confusione di idee, che ho proposto un assurdo. Giudichi la Camera quanto ha durato il pentimento. (*ilarità*)

BOGGIO. Domando la parola.

VALERIO. Io intanto rispondo che egli non ha tenuto conto della parte più importante della mia proposi-

zione, l'aver cioè io dichiarato che il Consiglio provinciale nelle sue tornate ordinarie possa disbrigare queste faccende, come disbriga tutte le altre ben più gravi e più importanti.

Io non veggio motivo per cui si debbano tenere sedute straordinarie, salvochè o siano morti maestri, e che si debbano rimpiazzare, o per altre circostanze. Del resto credo che i Consigli provinciali nelle tornate ordinarie potranno sbrigare questa faccenda.

L'onorevole opponente dice che, quando si è udito il parere della deputazione provinciale degli studi, potrà accadere che il Consiglio provinciale non accetti interamente il parere della deputazione.

Questo, è vero, può accadere; ma che male ne proviene? Forse i signori ministri che consultano il Consiglio di Stato si considerano obbligati a seguirne sempre il parere? Forse il ministro dell'istruzione pubblica, che ha un Consiglio superiore della pubblica istruzione, accetta sempre il parere del Consiglio generale della pubblica istruzione? Mainò!

Forse che il signor ministro della guerra si crede sempre tenuto a seguire l'avviso del Consiglio permanente di guerra? No certo! Nè perciò nasce disordini; tutti i Consigli sono costituiti in questo modo, nè perciò si adontano quando non venga ammesso il loro parere da alcuno dei ministri.

Or bene, le deputazioni permanenti degli studi si troverebbero rimpetto ai Consigli provinciali poste nelle stesse condizioni e del Consiglio di Stato, e del Consiglio permanente di guerra, e del Consiglio generale dell'istruzione pubblica rimpetto ai signori ministri.

Io lo ripeto, la deputazione permanente degli studi secondo me è composta in modo che vi predomina l'elemento governativo; l'attuale ministro non lo farà: possono venire ministri che, usando della loro influenza, si servano di questo mezzo per dare a chi meglio loro pare e piace questi sussidi.

Se voi credete che i ministri non abbiano ancora una azione bastantemente estesa per agire sul paese, aggiungete loro ancora questa influenza di più, al peso grandissimo che hanno! (*Segni di approvazione a destra — Risa dal banco dei ministri*)

Ma se credete che sia giunto il tempo in cui il paese sia dichiarato fuori di tutela e non più pupillo, e che possa da sè amministrare il proprio danaro, che possa esso consacrare i suoi sussidi ai maestri che crederà più utili nelle scuole, che le provincie fonderanno o pagheranno, voi accetterete il mio emendamento. Io altro non aggiungerò se non che spero che il mio emendamento non verrà trovato nè assurdo, nè una confusione di idee, e che quindi verrà dalla Camera accettato.

BOGGIO. Il mio atto di contrizione ha inquietato l'onorevole Valerio; però si rassicuri, non è mia intenzione di rinnovarlo oggi a suo favore! (*Viva ilurità*)

Ho potuto pentirmi d'aver una volta usato una frase meno misurata; non mi pentirò mai di dire schiettamente la mia opinione su qualunque proposta, venga essa pur anche dal deputato Valerio.

Io non dissi, com'egli or ora mi appuntò, che fosse assurda la sua proposta: può essere che io l'abbia creduta tale nel mio convincimento; ma, appunto per non venir meno al mio atto di contrizione di ieri, mi limito a pensarle queste cose, non le dico... (*Risa*)

VALERIO. (*Ridendo*) L'ha detto!

BOGGIO. Ho detto che il suo emendamento era inaccettabile prima e lo era molto più dopo l'aggiunta che egli stesso vi aveva fatta, e cercai di far comprendere alla Camera che questo emendamento, massime con quella aggiunta, diventava sorgente di gravi inconvenienti, diventava impraticabile. Dissi poi che credo aver egli commesso una confusione di idee, volendo fare la applicazione inesatta di un principio buono.

Ora, a dire la verità, io non so più come si possa parlare di una proposta dell'onorevole Valerio, se tutte le volte che si cerca di dimostrare che questa proposta non è attuabile, egli ci vede dentro un fatto personale e un'accusa contro di lui; io m'aspettava invece che avrebbe cercato di mostrare che gli inconvenienti da me accennati punto non esistevano; ma questa dimostrazione egli non l'ha data.

Egli si è inoltre lagnato di alcune osservazioni da me fatte ieri sopra un'altra sua proposta. Ma io ieri non feci altro se non che far notare e al deputato Valerio, che confessò di non averci badato, ed alla Camera tutta la portata che aveva il suo emendamento. E non credo di essermi apposto male, imperocchè quella mia convinzione non tardò ad essere e divisa dal signor ministro dell'interno, a cui certamente nessuno negherà la dote della perspicacia, e dalla Camera; poichè mentre dapprincipio il ministro e la Camera parevano disposti ad accettare quell'emendamento, mutarono parere dopo le spiegazioni alle quali diede luogo la fattane discussione; e lo stesso onorevole Valerio finì col darmi ragione, ammettendo egli pure la necessità di rinviare la sua proposta ad un altro articolo della legge, affinchè si potesse discuterla in tutta quella ampiezza che la sua importanza, dapprincipio dal deputato Valerio non avvertita, richiedeva.

Io perciò mi lusingo che, nel modo stesso con cui ieri la Camera trovò che io non aveva punto esagerato, nello stesso modo mi darà anche in oggi ragione su questo particolare, respingendo l'emendamento dell'onorevole Valerio, malgrado l'aggiunta che egli vi ha fatta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Mi preme di fare osservare alla Camera e all'onorevole Valerio che questi posti debbono darsi mediante un esame di concorso; questo è stabilito nella legge, dunque è il risultato di esso che deve decidere, non è più l'arbitrio del Governo, o della deputazione provinciale. Non avvi quindi pericolo che possa aver luogo questo arbitrio, tanto più che i testimoni di questo esame saranno i rappresentanti del Consiglio provinciale, quelli del municipio e i diversi professori del luogo, i quali sono ammessi nel Consiglio provinciale come membri nati e non a scelta del ministro. Dunque

in tal guisa vi è tutta la guarentigia possibile che si possa mai desiderare, mentrè non si potrebbe affidare al Consiglio provinciale la nomina di questi allievi senza introdurre un altro modo per farla; bisognerebbe escludere l'esame e lasciare che gli alunni venissero scelti ad arbitrio dal Consiglio provinciale sopra informazioni da lui desunte: ma in questo caso vorrebbe l'onorevole Valerio che il Governo ammettesse nelle sue scuole questi alunni, fossero o no abbastanza istruiti, avessero o no le qualità necessarie? Dunque in definitiva è l'autorità scolastica che deve loro aprire le scuole normali.

Tuttavia, per dimostrare il mio vivo desiderio di lasciare la maggior possibile larghezza ai comuni e alle provincie nelle cose che particolarmente le riguardano, io proporrei un'alinea nel quale si dichiarasse che gli aspiranti all'esame saranno scelti dal Consiglio provinciale, udito l'ispettore provinciale. Questi è impiegato della provincia, percorre tutte le scuole della medesima e deve particolarmente conoscere tutti gli allievi più distinti delle scuole comunali; per conseguenza è la persona più atta a segnare al Consiglio gli allievi più degni di essere ammessi al concorso. Ma questo deve poi essere dato dalla Commissione scolastica, perchè è cosa affatto dipendente dalle sue attribuzioni.

Dunque quando un allievo è riconosciuto dal Consiglio capace di concorrere all'esame, vi concorre, e questo può servirgli per esame di ammissione.

In questo modo si semplificano assai le cose, si lasciano ad ogni autorità le proprie attribuzioni, e nello stesso tempo si riconosce il principio della libertà del Consiglio provinciale nelle cose che interessano la provincia.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che all'articolo 10 si aggiunga un'alinea così concepito: « Gli aspiranti o le aspiranti a questo esame saranno scelti dal Consiglio provinciale, udito l'ispettore provinciale. »

VALERIO. Io non rispondo alle osservazioni fatte dall'onorevole Boggio: lascio giudice la Camera se ciascun membro nel parlare dei propri colleghi sia solito usare il linguaggio di cui egli si valse tanto verso di me, quanto verso parecchi deputati.

Mi rivolgo all'onorevole ministro, e poichè la sua proposta inchiude il principio da cui parlava la mia, che è quello che mi stava grandemente a cuore, io la accetto.

VALLAURI. La proposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione tende a menomare il diritto che ha ogni cittadino di recarsi a sostenere un esame di concorso per conseguire un sussidio, che gli agevoli il modo di attendere agli studi e procacciarsi una carriera onorata. Che se questo diritto compete, senza eccezione, a tutti, non so vedere perchè piaccia al signor ministro di sottometterlo all'arbitrio di un ispettore provinciale. Così chi avrà la sventura di non gradire all'ispettore, sarà irrevocabilmente escluso dalla carriera dell'insegnamento elementare. E qui prego l'onorevole ministro

a volersi rammentare che agli esami di concorso per posti gratuiti nel collegio delle Provincie possono concorrere tutti indistintamente i giovani che abbiano compiuto il corso classico secondario. Chieggo perciò alla Camera, che, respingendo il nuovo alinea proposto dal signor ministro, voglia guarentire a chi aspira all'insegnamento elementare gli stessi diritti che non si negano agli studiosi del corso classico.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io addurrò le ragioni che, a parer mio, possono giustificare l'emendamento che io ho proposto. L'esame di concorso serve per dare prova di capacità negli studi. Questa è una delle condizioni che si richieggono per guadagnare un posto gratuito. Ma basta forse che il ragazzo abbia data prova di capacità per essere ammesso a queste scuole? No: si richiede ancora che sia di ristretta fortuna, e, dirò anzi, povero; in secondo luogo si richiede che sia giovane distinto per carattere e per costumi; che abbia un'indole la quale prometta una buona riuscita nelle scuole normali.

Ora, un esame non può decidere sopra queste qualità; neppure basta un certificato spedito da un Consiglio comunale per provare evidentemente che un giovane, il quale deve ottenere il favore di fare gli studi alle scuole normali a spese della provincia, abbia veramente tutte le doti per riuscire.

Dunque sta bene che si faccia una scelta sopra questi giovani che vogliano presentarsi all'esame di concorso, e sta bene anche che questa scelta sia fatta dal Consiglio provinciale, perchè ne è a carico della provincia la spesa.

Io non trovo per nulla che vi sia contraddizione, e che con ciò si ponga una restrizione irragionevole. Certo che si pone una restrizione al concorso; ma questa è necessaria, perchè è d'uopo che vi sia una scelta preventiva di questi allievi che vogliono concorrere; e questa deve fondarsi particolarmente sulla conoscenza del carattere, delle qualità morali, dell'indole di questi giovani: l'esame poi di concorso è unicamente per determinare la capacità di coloro che concorrono.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha la parola.

MICHELINI G. B. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Io credo che la proposta del signor ministro non sia accettabile, perchè essa produrrebbe nella legge una complicazione gravissima.

Quale è il requisito che si deve richiedere? Io lo domando all'articolo medesimo, quale è proposto dal Governo, e trovo che esso dice: *gli aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso.* Dunque quando è scritto *meritevoli in seguito ad esame di concorso*, credo che si vuol dire che, dato l'esame, si dichiara più meritevole colui che in esso ha superato gli altri.

Siccome poi c'è la questione del sussidio, è naturale che si richieda anche un'altra condizione, cioè che, oltre

alla maggiore o minore capacità, si tenga anche conto del maggiore o minore bisogno.

Se pertanto si trattasse di spiegare un po' meglio questa idea, se si trattasse di dire in questo articolo che a parità di capacità debbano essere preferiti i più bisognosi, io capirei la utilità di simile variazione, sebbene io creda che l'articolo sia abbastanza chiaro.

Ma l'emendamento quale è suggerito dal signor ministro, o consacra un'ingiustizia, o crea una complicazione dannosa. Se cioè si vuole limitare la facoltà di presentarsi a questo esame di concorso, si commette una vera ingiustizia, che ripugnerebbe a quei medesimi principii di larga libertà, ai quali si è informato il discorso del deputato che primo sollevò questa questione coll'emendamento che ora ritirerebbe per accettare quello del signor ministro; se poi si vogliono bensì ammettere tutti all'esame di concorso, ma a patto che quindi il Consiglio provinciale faccia una specie di seconda scelta, io non vedo più l'utilità del primo esame, il quale diventa un onere eccessivo, e non dà quei risultamenti che deve dare.

Io ripeto che la qualità, la condizione essenziale da richiedersi negli allievi è quella della capacità, della risultanza dell'esame; gli altri requisiti sono accessori, e non hanno l'importanza che ha questo; ma per ciò stesso il corpo che giudica sulla capacità deve anche giudicare degli altri requisiti.

Piuttosto che introdurre questo doppio grado di scelta, io preferirei, come più semplice, il sistema di lasciare tutto all'arbitrio del Consiglio provinciale.

Ma gli stessi motivi che mi spingono a non accettare la proposta dell'onorevole Valerio, mi persuadono a non fare adesione neppure a questa del ministro; epperò io prego la Camera a non accettare alcuno di questi emendamenti ed a votare l'articolo quale è nel progetto della Commissione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Mi pare di non essere stato ben inteso dall'onorevole preopinante.

Non si tratta di inviare ai Consigli provinciali l'esito degli esami ottenuto dagli allievi che concorrono, anzi la scelta del Consiglio provinciale deve precedere gli esami. Questi si daranno sugli allievi che sono scelti dal Consiglio provinciale.

Ora vediamo se a tale proposito è possibile di sceverare le attribuzioni di esso da quelle della deputazione agli studi. Egli è evidente che si può sceverare non solo, ma che si deve così procedere nell'interesse stesso della buona scelta che si vuol fare.

Prima si richiede che questi giovani per godere di un posto gratuito alle scuole normali abbiano buone qualità morali; inoltre, oltre alle qualità fisiche, si esige capacità, cioè che abbiano intelligenza, e dato buone prove negli studi elementari.

Riguardo alle determinazioni della prima qualità, mi pare che sia naturale di lasciarle al Consiglio provinciale; esso è competentissimo a giudicare.

Quanto alle seconde che riflettono gli esami, questa

materia scolastica è bene lasciarla alla deputazione provinciale degli studi. Dunque non nasce complicazione alcuna.

Non mi pare che ciò possa portare collisione di attribuzioni, nè mettere in contraddizione le determinazioni dei Consigli provinciali con quelle delle deputazioni agli studi.

Mi riassumo: secondo il mio concetto, si tratterebbe di affidare al Consiglio provinciale la scelta degli allievi che devono presentarsi agli esami di concorso, udito l'ispettore provinciale per le scuole elementari; cosicchè il Consiglio provinciale farebbe una nota degli allievi e delle allieve che hanno i requisiti morali e di fortuna richiesti per presentarsi a questi esami. Ciò fatto, esso ha finito il suo compito, e comincia quello della deputazione degli studi, che dà un esame a questi allievi aspiranti scelti dal Consiglio provinciale.

Quelli che avranno subito meglio l'esame, avranno vinto il posto di concorso.

Mi pare adunque che, essendo le cose così chiare, non si possano temere collisioni di sorta; d'altronde si rispettano le attribuzioni reciproche tanto del Consiglio provinciale, quanto della deputazione agli studi; e la nomina sarà certamente migliore in questo modo, che come era proposta da principio, nel mentre che non si fa una concessione, ma si lascia al Consiglio provinciale quella parte di attribuzioni che naturalmente deve competergli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Demaria.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEMARIA, relatore. Per quanto la Commissione abbia ascoltato coll'attenzione che doveva gli oratori che parlarono nella discussione che finora si è fatta, non ha potuto convincersi che si possa praticamente mutare la disposizione dell'articolo che essa ha proposto.

Essa, applaudendo alle intenzioni dell'onorevole Valerio, non crede che si possa accettare la modificazione che egli vorrebbe introdurre, imperocchè, quando si stabilisse un esame di concorso come condizione per conseguire un dato posto, è d'uopo che questo esame sia dato da un corpo nel quale siano rappresentati tutti gli elementi che hanno interesse a che l'esame conduca ad una buona scelta.

Ora, nella deputazione provinciale essendovi tre consiglieri provinciali, un consigliere comunale, un ispettore elementare che è pagato dalla provincia, professori i quali spesso sono pure stipendiati da essa, è evidente che l'elemento provinciale vi venga largamente rappresentato. E vi è pure rappresentato l'elemento essenziale, quello della capacità a dare l'esame.

Per quanto si voglia esaminare l'argomento, si troverà sempre che nella deputazione provinciale la legge votata l'anno scorso ha creato il corpo il più competente a giudicare degli individui ai quali la provincia può con maggior fiducia accordare i suoi sussidi.

Non dissentirebbe poi la Commissione dall'aggiunta proposta dall'onorevole ministro, se non trovasse in un

articolo, già votato dalla Camera, provvisto a ciò che egli vorrebbe ora assegnare all'ispettore elementare. Egli dice: l'ispettore elementare sceglierà e proporrà alla scelta del Consiglio provinciale quegli individui che dovranno essere ammessi all'esame di concorso. Ma prima di tutto noterò che colla votazione dell'articolo 8, nel quale abbiamo accennato le condizioni necessarie per essere ammesso alla scuola normale, e con l'esame di concorso che ora stabiliamo, noi abbiamo detto che quelli che avranno le condizioni fissate da questo articolo si potranno presentare all'esame di concorso.

Non possiamo ora restringere maggiormente la libertà a presentarsi a questo esame col subordinare i candidati alla scelta, o dei Consigli provinciali o dello ispettore; perchè sottoporli ancora a questa scelta? Che cosa dobbiamo ricercare in essi? Moralità e capacità; la moralità è assicurata dall'articolo 8, la capacità è assicurata dall'esame che darà la deputazione provinciale; se cerchiamo altro, corriamo rischio di cercare scelte di favore, perchè anche i membri dei Consigli provinciali, anche l'ispettore provinciale, sono uomini soggetti alle infermità umane, e possono lasciare in disparte quelli già riconosciuti capaci per scegliere quelli che loro maggiormente talentino.

Lasciamo adunque le cose come sono, lasciamo che coloro i quali hanno i requisiti portati dall'articolo 8 possano presentarsi all'esame di concorso; così tutti potranno presentarsi, come altri si presentano, al concorso per i posti del collegio delle Provincie. Lasciamo poi ad un corpo competente, nel quale l'elemento provinciale è largamente rappresentato, la cura di dare l'esame di concorso.

Perciò prego la Camera di voler adottare la disposizione come è proposta nel progetto di legge e come continua a ritenerla la Commissione. (*Segni di assenso*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò dapprima ai voti l'articolo 10 della Commissione e quindi l'aggiunta proposta dal Ministero.

Darò nuovamente lettura di questo articolo:

« Gli accennati sussidi sono conferti, per cura della deputazione provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso, e a pari merito, ai più bisognosi. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ora a partito l'aggiunta proposta dal signor ministro, a cui ha aderito l'onorevole Valerio, la quale è così espressa:

« Gli aspiranti e le aspiranti a questo esame saranno scelti dal Consiglio provinciale, udito l'ispettore provinciale. »

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

« Art. 11. Gli alunni e le alunne provvedute del sussidio dalla provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale. »

Il deputato Valerio propone a questo articolo l'ag-

giunta seguente: « semprechè il Consiglio provinciale non provveda altrimenti. »

Ha la parola per svolgere il suo emendamento.

VALERIO. Io propongo questo emendamento sempre in seguito allo stesso principio che la provincia, la quale paga, abbia libertà di agire come stimerà più opportuno nell'interesse di queste scuole.

Potrebbe presentarsi il caso in cui la provincia, invece di stabilire un convitto, volesse affidare ad un istituto già esistente i suoi alunni, onde avere la sicurezza di un esito felice.

Citerò un esempio: nella provincia di Torino, come in alcune altre provincie dello Stato, esiste l'istituto detto delle *Rosine* per le scuole normali femminili: non potrebbero essi, i Consigli provinciali, prendere un accordo coll'istituto testè mentovato e così lodevole sotto ogni aspetto, affinchè le loro alunne vi fossero accolte, certi come sarebbero che esse verrebbero bene sorvegliate ed educate, e che prometterebbero un appagante risultamento?

Con questo non è tolto che la provincia possa erigere un convitto se lo crede utile, ma resta aperto l'adito di mandare queste giovani in un pensionato, o di affidarne la cura ai parenti od a persone in cui i consiglieri provinciali abbiano piena fiducia.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

BOGGIO. L'onorevole proponente ci dice che questo emendamento parte dallo stesso principio da cui partiva il precedente, che non è stato accettato dalla Camera, sebbene temperato dalla proposta del signor ministro. Se vogliono essere logici quelli che hanno votato contro la prima proposta, debbono adunque respingere anche questa.

Ma inoltre le ragioni ora addotte dall'onorevole Valerio in favore della sua proposta mi persuadono a respingerla, in quanto che il presente emendamento fa risorgere di nuovo la questione che fu già sollevata ieri da un'altra proposta dello stesso autore.

La Camera ha udito come l'onorevole Valerio, onde spiegare che il suo emendamento poteva avere un effetto pratico, ci dicesse che questo suo emendamento ha per iscopo di fare sì che le provincie possano, occorrendo, affidare questi alunni a qualche istituto privato.

Quando la Camera avrà deciso di modificare le basi poste in questo progetto, allora potrà forse essere accettato qualche cosa di simile a ciò che propone l'onorevole Valerio.

Ma finora questo progetto, sia nella redazione del Ministero, sia in quella della Commissione, non ammette che due specie di scuole, le une fondate dal Governo, le altre dalle provincie. È quindi evidente che, accettando ora l'emendamento Valerio, e accettandolo onde possa avere quell'effetto che egli un momento fa ci indicava, noi verremmo appunto a sapere ciò che ieri non abbiamo voluto sancire, cioè voteremo sin d'ora che, oltre le scuole normali del Governo, oltre a

quelle delle provincie, vi possono essere scuole fondate dai privati. La stessa ragione adunque per la quale ieri l'onorevole proponente credette bene di rinviare la sua proposta all'articolo 14, deve anche persuaderlo a rinviare questa sua nuova proposizione all'epoca in cui verrà discusso quell'articolo, nella quale circostanza sarà definita la questione di massima che ora implicitamente ci farebbe risolvere il suo emendamento.

VALERIO. Io credo che l'onorevole opponente ha intieramente franteso la mia proposizione. Essa non ha nulla a che fare col'articolo 14, nè colla proposta da me fatta ieri, a cui egli accennava.

L'articolo 11 dice: « Gli alunni e le alunne provveduti di sussidio dalla provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale. » Qui dunque non si tratta di scuole normali, ma bensì unicamente di convitti: e siccome tali alunni non potrebbero, a tenore della legge, essere riuniti che in un convitto comunale o provinciale, dico che la provincia deve avere il diritto, se il caso si presenta, e se lo crede opportuno, di mandarli in un altro convitto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Questo articolo tende a riunire, qualora ciò si possa fare, gli allievi e le allieve maestre a posto gratuito in un locale, affinché possano più facilmente, e, se non con una certa agiatezza, almeno in un modo discreto, campare la vita nonostante il tenue sussidio. Questo è il primo scopo.

Il secondo è che, essendo gli allievi insieme raccolti, possono essere meglio sorvegliati, diretti ed istruiti.

Ecco i motivi per i quali si è proposto che, ogniqualvolta sia comodo di collocare gli alunni in un convitto, o governativo, o provinciale, o comunale, od anche di un'amministrazione od opera pia, si possa fare: ben inteso però che non richieda una spesa troppo grave, nel qual caso converrà domandare i fondi al Parlamento, ed esso allora sarà il giudice.

Posta così la questione, vengo all'emendamento proposto dal deputato Valerio, e dico che, se egli vuole lasciare ad ogni provincia la facoltà di assegnare un locale particolare per i propri allievi, non si potranno più conseguire i vantaggi che ho disopra accennati; certamente sarà sempre meglio che lasciar tali giovani in abbandono, ma non si potrà più ottenere che, insieme adunati, siano meglio istruiti, sorvegliati, diretti, poichè gli allievi delle scuole normali appartengono a provincie diverse, una delle quali ne manderà uno, l'altra due, l'altra quattro, e se ciascuna sarà libera di collocarli in un locale di sua scelta, rimarranno sperperati, e non si potrà ottenere nè l'economia di vitto, nè la maggiore istruzione.

Dunque l'emendamento di cui ragiono è meno utile della disposizione ministeriale.

Queste spiegazioni credo che bastino a persuadere l'onorevole Valerio per modo che non insisterà nella sua proposta, colla quale meno direttamente che colla disposizione ministeriale si raggiunge lo scopo a cui miriamo.

VALERIO. Non è mio intendimento di togliere la possibilità di fare questi convitti; ma il mio temperamento provvede al caso che, qualora questi stabilimenti, i quali esigono un grave dispendio, richiedono una specie di amministrazione privata, non si stabiliscano, le provincie vogliano assicurare, soprattutto alle ragazze che manderanno alle scuole normali femminili, un ricovero in cui sia guarentita la loro moralità.

Vorrete voi, se non si fondano questi convitti, impedire che le provincie possano collocare queste alunne, per esempio nell'istituto delle *Rosine* che ha case in molte città dello Stato, cioè a Mondovì e specialmente a Torino...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. (Interrompendo) Lo possono se non ci è convitto.

VALERIO. Per me quando il signor ministro dichiarò che si scriverà nei regolamenti che non vi sarà ostacolo a che le provincie possano tutelare in questo modo la moralità delle fanciulle che interverranno a queste scuole, sono soddisfatto abbastanza e ritiro il mio emendamento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Il Governo è ben lieto che le provincie vogliano provvedere, quando non vi sia il convitto, ai loro allievi. Ne abbiamo un esempio in Ciampieri.

Si è quivi istituita una scuola magistrale mediante i larghi sussidi del benemerito conte Pillet-Wil. Venne chiesto al Governo se non avesse difficoltà di lasciare a disposizione degli allievi, i quali godono di un posto gratuito in quell'istituto, una parte del locale del collegio nazionale. Siccome una parte di questo era vuoto, ben di buon grado il Governo vi aderì, e già da due anni dimorano tali allievi in quello stabilimento, facendo vita comune, con molto vantaggio della loro istruzione e disciplina.

Quindi può essere certo l'onorevole Valerio che, sempre quando non vi sia convitto, le provincie sono liberissime di disporre affinché i loro allievi sieno ricoverati e sorvegliati particolarmente.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio avendo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 11. Esso è così concepito:

« Gli alunni e le alunne provveduti di sussidio dalla provincia potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 12. L'alunno e l'alunna che fruiscono del sussidio si obbligano ad attendere all'insegnamento per un tempo eguale a quello del sussidio ricevuto.

« In caso d'inadempimento di questo obbligo dovranno restituire alla provincia l'importare del sussidio ricevuto, salva la circostanza, per l'alunno, di coscrizione militare o di malattia.

« Il capo della famiglia a cui appartiene l'alunno o l'alunna, passa un atto di sottomissione all'intendente della rispettiva provincia.

« L'alunno e l'alunna che per loro negligenza non su-

biranno l'esame in fine dell'anno incorreranno nella perdita del sussidio. »

Il deputato Cotta-Ramusino ha la parola.

COTTA-RAMUSINO. Questo articolo è ingiusto, dannoso e di difficile esecuzione.

Mi sembra ingiusto, perchè, secondo i principii di equità, non si può da un individuo domandare la restituzione di una cosa che fu acquistata da chi l'ha ricevuta. È dannoso, perchè se l'insegnamento che verrà dato da questi maestri non sarà spontaneo, ma forzato, gli allievi non ne ricaveranno alcun profitto.

Infine è di difficile esecuzione, perchè, siccome questi sussidi si danno ai più bisognosi, essi ordinariamente mancheranno dei mezzi necessari di soddisfare all'obbligo della restituzione che si vorrebbe imporre con questo articolo.

Per questi motivi io ne propongo la soppressione, accettando però l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. A questo articolo si sono proposti tre emendamenti: uno del deputato Valerio, che consiste nel sostituire alle parole: « l'alunno e l'alunna che fruiscono del sussidio, » queste altre: « l'alunno che fruisce del sussidio, ecc. »

Un altro del deputato Spinola Domenico, il quale dopo le parole: « l'alunno o l'alunna che fruiscono del sussidio, si obbligano ad attendere all'insegnamento per un tempo uguale a quello del sussidio ricevuto, » aggiungerebbe: « in una delle comunità della provincia da cui ricevette il sussidio. »

Finalmente vi è un emendamento del deputato Cotta-Ramusino, col quale si propone la soppressione dei tre primi paragrafi di questo articolo.

Il deputato Garau ha facoltà di parlare.

GARAU. Questo articolo impone agli allievi maestri l'obbligo di dieci anni di servizio, oppure dell'indennità. Ma che cosa avverrà nel caso che, per iscarsare l'onere di questo novello modo di arruolamento, l'allievo maestro insegnasse trascuratamente appunto per essere congedato?

In tal caso nascerà un giudizio, dove il sindaco tenderà a sostenere la trascuranza del maestro, il maestro, invece, cercherà giustificare la sua innocenza.

I giudici saranno chiamati a discutere se insegna bene o male, i discepoli a deporre contro il maestro e via dicendo; ed il giorno dell'udienza l'aula del magistrato diventerà una scuola di pedagogia, dove, pro e contro, si discuteranno le questioni di metodica. Questo veramente non è un bel quadro: quindi difficoltà gravissime di esami, difficoltà di sentenze.

Ma v'è ancora di più, difficoltà, anzi impossibilità di esecuzione.

Si osservò già in questa discussione che solo le famiglie povere mandano gli allievi alle scuole normali: poveri i padri, poveri i figli, a chi si rivolgerà l'usciera per eseguire il suo mandato d'esecuzione?

Se non m'inganno, l'atto di sottomissione previsto da questo articolo è una parola morta, una parola priva di senso, seppure non ha quello durissimo di contenere

una contribuzione indiretta per gli allievi maestri, una nuova esazione per la burocrazia scolastica.

Questa legge è diretta evidentemente a rilevare le sorti dei maestri elementari; ma se questo è lo scopo della legge, questo articolo va a ritroso e contraddice allo scopo del legislatore; la legge accorda sussidi, accorda molte spese per creare scuole centrali capaci; invece questo articolo arreca un onere gravoso alla famiglia degli allievi, un vincolo vergognoso agli allievi stessi, ed a vece di rilevare il posto di maestro, lo avvilisce e lo degrada.

Vorrete voi che nel giorno dell'ingresso in ufficio il maestro si presenti al cospetto dei Consigli comunali, in presenza dei discepoli, come un assoldato, un venditore volontario della propria libertà?

No! la Camera non ammetterà sicuramente questa posizione così meschina per maestri elementari, e spero che vorrà rigettare l'articolo.

I maestri per essere mantenuti nel posto dell'insegnamento primario conviene ricorrere ad allettamenti che facciano migliore la loro carriera; ogni altro mezzo è perfettamente illusorio, se pure non produrrà un effetto contrario.

PRESIDENTE. Il deputato Garau propone la soppressione dell'intero articolo 12.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Questo emendamento essendo più ampio degli altri che vennero proposti, lo metto dapprima ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Ora verrebbe l'emendamento del deputato Cotta-Ramusino col quale si chiede la soppressione dei tre primi paragrafi dell'articolo 12.

Innanzitutto domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DEMARIA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEMARIA, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Cotta-Ramusino, imperocchè troppo giuste sono le ragioni per le quali essa, ad esempio di ciò che è in vigore presso altre nazioni libere e colte come la nostra, annui all'articolo proposto dal Ministero. Presso tutte le nazioni, nelle quali si sono stabilite, a spese dello Stato, scuole normali, onde vi si addestrassero allievi per l'insegnamento elementare mantenuti pure da esso, si stabilì che questi allievi dovessero in parte compensare lo Stato dei sacrifici che fa per essi. Ora notate, o signori, che l'istruzione che è data nelle scuole magistrali è in massima parte la medesima delle scuole speciali, vale a dire di quelle scuole che preparano alle professioni varie, escluse solo le così dette liberali.

Se voi ammettete che l'individuo, il quale avrà conseguito l'istruzione data nelle scuole magistrali, sia libero di darsi alla carriera che vuole, che cosa farete? Voi obbligherete le provincie a fornire ad individui i mezzi per farsi buoni maestri elementari, ed essi invece si appiglieranno alla carriera che meglio loro con-

verrà. Credete voi necessario di creare delle borse per studi speciali? Questo potrà trovar luogo quando si discuterà un progetto di legge apposito. Ma nella legge presente, qual è lo scopo dei sacrifici dello Stato e delle provincie? È di avere maestri elementari; per ciò non dovete permettere che gli individui ai quali gratuitamente avrete fatte impartire le cognizioni per tale scopo necessarie, tosto se ne giovino per divenire stranieri all'insegnamento primario.

Mancherà il principio di giustizia per aggravare lo Stato e le provincie della spesa per creare maestri elementari se voi non assicurate una certa durata di servizio nelle scuole pubbliche elementari.

Ricordate che il principio più fecondo negli studi nell'Università creata dal gran Napoleone si fu quello di stabilire che coloro che conseguivano istruzione a spese dello Stato, si dovessero vincolare a servizio del medesimo, e non per due o tre anni, come vogliamo noi, ma per dieci o dodici anni.

Ricordate che in Prussia, che nel Belgio, nelle due Sassonie, nella Francia stessa quest'impegno è imposto per quattro, sei ed anche per dieci anni. Perché dunque volete voi che, quando è Stato e provincie avranno speso per creare maestri elementari una somma ragguardevole, l'individuo che avrà ricevuto questo beneficio lo converta unicamente ad utilità individuale e non compensi almeno con un poco di ammaestramento elementare lo Stato e le provincie del sacrificio che avranno fatto?

È un principio di giustizia, è un principio sancito già da altre nazioni che sperimentarono, sto per dire, per secoli (giacchè in Prussia è da oltre un secolo che vi ha quest'obbligo) quanto sia salutare questo principio per assicurare un buon numero di maestri elementari.

Non esitate dunque ad ammetterlo nella vostra legge, e tanto più lo potete ammettere se lo adottate come è proposto attenuato dalla Commissione, anzichè come è proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michellini G. B.

MICHELINI G. B. L'articolo che si discute presentemente è la conseguenza dell'articolo 9, in quanto che si vuole che gli allievi maestri versino nell'insegnamento elementare quelle cognizioni che hanno acquistate mercè i sussidi delle provincie.

Io che prevedeva tutte queste difficoltà, tutte queste contraddizioni, cui il dibattimento ha messo in luce, aveva proposto la soppressione dell'articolo 9. Ora, quantunque quell'articolo sia stato approvato, tuttavia dico che si deve sopprimere questo di cui si tratta.

Vi sono dei maestri che bisognerebbe pagare perchè non insegnassero, e tutti coloro che hanno dirette scuole elementari sanno che maestri armati della loro capitolazione col comune non vogliono andarsene benchè siano inabili; d'onde grave detrimento all'istruzione popolare.

Che cosa faranno questi maestri, ai quali tornerà più utile il darsi ad altre occupazioni piuttosto che continuare nella carriera dell'insegnamento elementare? In-

segneranno male per farsi dare il congedo, onde si veda che non è per loro colpa se abbandonano l'insegnamento. Quindi per evitare questo danno, il quale è maggiore di quello che si avrebbe ove un maestro a lo- perasse altrimenti l'opera sua, invece di continuare l'insegnamento elementare, io appoggio la soppressione dei tre primi paragrafi di quest'articolo. (*Rumori continuati e segni d'impazienza*)

BOGGIO L'onorevole relatore citò l'esempio di altri paesi, io ricorderò invece alla Camera che noi abbiamo molti altri posti gratuiti, come, per esempio, quelli del collegio delle Provincie, per il quale lo Stato spende per ogni allievo una somma ben maggiore delle 250 lire che daranno le provincie, senza che però siasi mai pensato di obbligare questi allievi, una volta che si sono addottorati in una facoltà, ad esercitare per alcun periodo di tempo la loro professione. Il vincolo che si vorrebbe ora imporre agli allievi delle scuole normali ripugnerebbe adunque a questi precedenti della nostra legislazione.

Nè si dica non esservi parità di caso; poichè le stesse ragioni che persuasero il legislatore a lasciar liberi gli allievi nelle altre carriere, militano anche per le scuole normali.

Che cosa vogliamo noi fare con questa legge? Noi vogliamo creare, non della *merce insegnante*, poichè questa frase mi sembra assai poco conveniente al modesto sì, ma nobile e meritorio ufficio dell'istitutore, ma dei buoni maestri.

Credete voi di potere avere buoni maestri, imponendo agli allievi l'obbligo di esercitare per dieci anni una professione che fosse venuta loro in uggia?

Che maestri sarebbero costoro? Non è egli ovvio che in breve le cose giungerebbero a tale che, ben lungi dal chiedere ai maestri il rimborso dei sussidi per liberarli, sarebbe di convenienza dello Stato e del comune di pagarli perchè cessassero dall'ufficio? D'altronde, a chi lo chiederete questo rimborso? All'allievo fatto maestro?

Ma il requisito precipuo per l'ammissione è la povertà; se sono preferiti i più poveri, come pagherà? Sulla economia che farà sopra stipendi di 600 lire?

Si propone di obbligare i padri di famiglia a prestare essi cauzione; ma quale giustizia vi sarebbe nell'astringere il padre a restituire una somma, perchè suo figlio non vuol più continuare a fare il maestro?

Questo vincolo adunque, in qualunque modo sia stabilito, non può che riuscire anormale e ingiusto; nè d'altronde raggiungerebbe mai lo scopo che ci dobbiamo proporre, ed urterebbe contro i principii fondamentali della nostra legislazione in materia d'insegnamento.

Nè mi par giusta l'obbiezione che, lasciando liberi i maestri, le provincie corrono pericolo di sciupare senza pro il loro denaro. Il denaro speso nel promuovere la buona istruzione non è mai sprecato. Qualunque sia la carriera che poi questi giovani e queste fanciulle percorreranno, lo Stato avrà sempre un vantaggio grande dalla educazione che avranno ricevuta, perchè, grazie

TORNATA DELL'8 APRILE 1858

ad essa, in qualunque condizione, ed in qualunque luogo essi trovinsi, potranno essere buoni cittadini ed ottime madri di famiglia.

In conseguenza io appoggio la proposta Cotta-Ramusino.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAVOUR G. Una sola parola!

Molte voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Io non posso dare la parola all'onorevole Cavour G. che contro la chiusura.

CAVOUR G. Parlo contro la chiusura. Nè dirò neppure una sola parola in merito onde propugnare l'emendamento dell'onorevole Cotta-Ramusino.

Le ragioni che lo hanno dettato sono così chiare ed ovvie che io spero la Camera vorrà adottarlo. Se poi la Camera non lo adotta, intendo riservarmi almeno il diritto di proporre, come emendamento, che, nel caso che una delle allieve maestre si mariti, non si obblighi poi a fare ancora scuola contro il volere del marito. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dei tre primi paragrafi dell'articolo 12.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Domando la parola.

Siccome la proposta Cotta-Ramusino tende unicamente a sopprimere i tre primi capoversi, parmi sarebbe più regolare il cominciare a mettere ai voti la prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Farò notare che su ciascuna delle parti dell'articolo vi sono emendamenti proposti; se la Camera adotta la soppressione complessiva dei tre paragrafi, cade la discussione degli emendamenti; se al contrario entriamo nella discussione dei singoli alinea, bisogna imprendere pure quella degli emendamenti. Parmi quindi più regolare e più speditivo di passare alla votazione della proposta soppressione, la quale del resto è la più ampia.

CAVOUR G. Qui avvi un equivoco di parole. Credo che l'onorevole Cotta-Ramusino intenda proporre la soppressione dei tre primi periodi, mentre invece pare che il signor ministro intenda i tre ultimi. Bisogna spiegarsi bene; giacchè la voce *alinea* regolarmente si

applica solo alle parti dell'articolo che seguono il primo capoverso, detto capo dell'articolo. Qualche volta però la stessa voce indica tutti i periodi ed anche il primo, e così parmi intenderlo l'onorevole Cotta-Ramusino.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Gustavo di Cavour che si è sempre parlato dei tre primi paragrafi dell'articolo 12: l'onorevole Cotta-Ramusino salva intatto l'ultimo alinea.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se dunque non vi sono osservazioni, pongo ai voti la soppressione delle tre prime parti dell'articolo 12.

(Dopo prova e controprova, la soppressione è adottata.)

Voci. Ai voti! ai voti!

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Io domando che sia sospesa questa discussione: si tratta di disposizioni importanti, e se si vogliono prendere, dirò così, d'assalto, non so che esito possano avere le leggi. Credo che veramente le discussioni troppo prolisse sono dannose, ma peggio è il tralasciarle affatto, e il mettere ai voti una proposta senza aver sentite le ragioni del Ministero e della Commissione.

È certamente a desiderare che la Camera sia sobria di parole ed io sarò il primo a darne esempio; ma io la prego a permettere che le ragioni del Ministero siano addotte.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Io sono agli ordini della Camera, e se si chiede di rimandare questa discussione a domani, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari;

2° Discussione del progetto di legge per un prestito da farsi alla Cassa ecclesiastica.